



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Servizio Gare e Contratti

DISCIPLINARE DI GARA

Gara mediante Procedura Aperta

ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023

Criterio: qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, c 1, del D. Lgs. 36/2023

AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' IN COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CAVALCAVIA BUONARROTI"

1. PREMESSE E INTERESSE TRANSFRONTALIERO

1.1 PREMESSE

In esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre del Settore Territorio e Lavori pubblici-Ambiente, Servizio Infrastrutture e reti – Manutenzione strade n. 1012 del 30.6.2026, integrata con determinazione dirigenziale del medesimo Settore n. 1049/2026, questa Amministrazione ha disposto di affidare, tramite appalto integrato, ai sensi dell'art. 44, comma 1 del D. Lgs 36 del 2023, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori in oggetto, conforme, come previsto all'art. 57 del medesimo decreto, alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, CAM, di cui al DM 5 agosto 2024 "*Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)*" e alle modifiche introdotte dal D.M. 11 settembre 2025, reperibili e liberamente consultabili al seguente [link](#) del sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:

CAM vigenti - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica
--

Ai sensi dell'art. 44, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante ha scelto di procedere mediante appalto integrato, in ragione delle specifiche caratteristiche tecnico-funzionali dell'intervento, che richiede un elevato livello di coordinamento tra progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.

L'intervento riguarda la riqualificazione e messa in sicurezza del cavalcavia Buonarroti, infrastruttura esistente caratterizzata da condizioni di degrado e da non conformità rilevate nell'ambito delle verifiche di sicurezza svolte nel 2024, che richiedono interventi strutturali mirati e l'acquisizione di un livello di conoscenza elevato (LC3) mediante indagini e prove integrative propedeutiche alla progettazione esecutiva.

Le lavorazioni presentano rilevanti profili di complessità tecnica e operativa, in particolare per la presenza di significative interferenze con la linea ferroviaria in esercizio, che impongono lo sviluppo di soluzioni esecutive strettamente coordinate con l'organizzazione del cantiere, la pianificazione delle lavorazioni in finestre temporali vincolate e l'acquisizione di autorizzazioni specifiche da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

In tale contesto, l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione consente di ottimizzare il coordinamento tra scelte progettuali, approfondimenti conoscitivi e modalità realizzative, anche mediante il contributo diretto dell'operatore economico nella definizione delle soluzioni tecniche, nell'organizzazione del cantiere e nella gestione delle interferenze.

La scelta risulta inoltre coerente con la natura dell'appalto a corpo e con l'assunzione, in capo all'affidatario, degli oneri connessi agli approfondimenti progettuali e all'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie, nonché con l'esigenza di garantire il rispetto del cronoprogramma dell'intervento e delle tempistiche di esecuzione complessive.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

La presente procedura, come previsto al comma 2, lett. a), dell'allegato I.3 al D. Lgs. 36/2023, ha una durata massima di mesi 9 (nove), dalla pubblicazione del presente disciplinare fino all'aggiudicazione alla migliore offerta, salvo il verificarsi delle ipotesi di cui ai commi 3,4 e 5 del citato allegato.

Ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.9, la Stazione Appaltante ha valutato, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, la non necessità del ricorso ai metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM). L'intervento oggetto di affidamento consiste infatti in opere di riqualificazione e messa in sicurezza di un'infrastruttura esistente, riconducibili prevalentemente a interventi di manutenzione e adeguamento, per i quali l'obbligo di adozione del BIM non risulta automaticamente applicabile.

Inoltre, l'importo dei lavori risulta inferiore alle soglie attualmente previste per l'obbligatorietà dell'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale per le opere di nuova costruzione, e l'intervento non costituisce prosecuzione di precedenti fasi progettate con metodologia BIM.

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 36/2023, per quanto non espressamente previsto nel codice, si applicano le disposizioni della Legge 241/90 e s.m.i e, limitatamente alla stipulazione del contratto e alla fase di esecuzione del medesimo, le disposizioni del Codice civile.

1.2 INTERESSE TRANSFRONTALIERO

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante dà atto che l'intervento in oggetto non presenta un interesse transfrontaliero certo.

In primo luogo, il valore dell'appalto risulta significativamente inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Inoltre, le lavorazioni previste, consistenti in interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di un'infrastruttura viaria esistente, comprensivi di opere strutturali, ripristini e adeguamenti tecnologici, rientrano in tipologie ampiamente diffuse e ordinariamente eseguite da operatori economici presenti sul mercato nazionale.

L'esecuzione dell'appalto è altresì caratterizzata da specifiche condizioni operative strettamente connesse al contesto locale, quali la necessaria gestione delle interferenze con la linea ferroviaria in esercizio, l'organizzazione delle lavorazioni in orari vincolati e il coordinamento con soggetti gestori nazionali, elementi che non risultano idonei ad attrarre un interesse qualificato da parte di operatori economici stabiliti in altri Stati membri.

2. INFORMAZIONI GENERALI

CIG: BC5362B29F

CUP: C47H22001170002

CPV: 45221119-9: Lavori di costruzione per rinnovo ponti

CPV: 71240000-2: Servizi architettonici e di ingegneria

NUTS: ITC4C

Ente Appaltante: Comune di Sesto San Giovanni – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) indirizzo Internet: [Homepage - Comune Sesto San Giovanni](https://www.comune.sesto-san-giovanni.mi.it)

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è l'**arch. Paolo Margutti**, Direttore dell'Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio –

Ambiente.

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo:

[Home - ARIA](#)

La piattaforma di eProcurement di ARIA S.p.A. ha ottenuto la certificazione secondo le disposizioni in tema di digitalizzazione previste dal D. Lgs. 36/2023 e le regole tecniche "Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale" pubblicate da AGID con determina n. 137/2023. Il Registro delle piattaforme certificate è consultabile presso il sito istituzionale di ANAC al seguente link:

<https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di Sintel, predisponendo:

- una busta telematica amministrativa;
- una busta telematica tecnica;
- una busta telematica economica.

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai LOG del Sistema. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate da Sintel in modo segreto, riservato e sicuro.

3. PIATTAFORMA TELEMATICA

3.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma Sintel.

L'ente appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma Sintel;
- utilizzo della Piattaforma Sintel da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma Sintel garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma Sintel è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel, che disciplinano, tra le altre cose, anche il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma Sintel;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (*SPID* o *CieID*), di cui agli artt. 64 e 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Sintel.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID o CielD) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate utilizzando gli strumenti di supporto messi a disposizione della piattaforma e reperibili al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

4.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende i seguenti elaborati:

1. Disciplinare di gara;
2. Domanda di partecipazione 2026;
3. Domanda di partecipazione progettisti 2026;
4. Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
5. eDGUErequest;
6. Patto di integrità;
7. Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel.

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE)

Codice Elaborato	DESCRIZIONE
	01 - ELABORATI GENERALI
	DOCUMENTAZIONE GENERALE
2501-D-L00-CVF-GEN01-D	Elenco Elaborati
2501-D-L00-CVF-GEN02-C	Relazione Generale
2501-D-L00-CVF-GEN03-A	Dati Base Allegati al Progetto
2501-D-L00-CVF-GEN04-A	Planimetria d'inquadrimento
2501-D-L00-CVF-GEN05-B	Cronoprogramma
2501-D-L00-CVF-GEN06-A	Relazione Criteri Minimi Ambientali
	02 - RIPRISTINI
2501-D-L02-CVF-PCM01-B	Stato di fatto: pianta impalcato e pianta elevazioni
2501-D-L02-CVF-PCM02-B	Stato di fatto: pianta a murature scoperte e profilo longitudinale
2501-D-L02-CVF-PCM03-A	Stato di fatto: Sezioni tipo trasversali
2501-D-L02-CVF-PCM04-A	Stato di fatto: Prospetto Nord e Prospetto Sud
2501-D-L02-CVF-PCM05-B	Stato di Fatto: Documentazione fotografica
2501-D-L02-CVF-PCM06-A	Stato di Fatto: Ispezione visiva del 18/02/2020
2501-D-L02-CVF-PCM07-B	Stato di Progetto: Impalcato
2501-D-L02-CVF-PCM08-B	Stato di Progetto: elevazioni

2501-D-L02-CVF-PCM09-A	Stato di Progetto: Dettagli interventi
	03 - PARTE STRADALE
2501-D-L02-CVF-STD01-B	Relazione Tecnica Barriere di Sicurezza
2501-D-L02-CVF-STD02-B	Stato di Fatto Barriere di Sicurezza: Planimetria e Sezioni
2501-D-L02-CVF-STD03-B	Stato di Progetto Barriere di Sicurezza: Planimetria e Sezioni
2501-D-L02-CVF-STD04-A	Tipologici
2501-D-L02-CVF-STD05-B	Pavimentazione, giunti e regimazione acque di sotto pavimentazione
	04 - PARTE STRUTTURALE
2501-D-L02-CVF-STR01-A	Relazione Tecnica Illustrativa e di Calcolo Strutturale
2501-D-L02-CVF-STR02-A	Interventi sulle strutture
2501-D-L02-CVF-STR03-A	Analisi numeriche
	05 - INDAGINI INTEGRATIVE E MONITORAGGIO
	Lotto 01 Monitoraggio
2501-D-L01-CVF-IND01-A	Relazione Tecnica Piano di Monitoraggio
2501-D-L01-CVF-IND02-A	Pianta e Sezioni monitoraggio impalcato
	Lotto 02 Lavori
2501-D-L02-CVF-IND03-A	Pianta e Sezioni Indagini integrative per la P.E.
	06 - DOCUMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI
	Lotto 01 Monitoraggio
2501-D-L01-CVF-DTA01-A	LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE
	Lotto 02 Lavori
2501-D-L02-CVF-DTA02-C	Computo Metrico Estimativo
2501-D-L02-CVF-DTA03-C	Elenco dei Prezzi Unitari
2501-D-L02-CVF-DTA04-C	Quadro Incidenza della Manodopera
2501-D-L02-CVF-DTA05-B	Quadro economico
2501-D-L02-CVF-DTA06-C	Stima Generale dei lavori
2501-D-L02-CVF-DTA07-E	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte I
2501-D-L02-CVF-DTA08-B	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte II Norme Tecniche
	07 SIC - SICUREZZA
	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
2501-D-L02-CVF-SIC01-A	Prime indicazioni di Sicurezza e Coordinamento
	CANTIERIZZAZIONE
2501-D-L02-CVF-KLC01-B	Schemi di cantierizzazione

Ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.7, si dà atto che la validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica posto a base di gara è avvenuta in data 2/12/2025.

Il medesimo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 165 dell'11/12/2025.

Secondo il disposto dell'art. 88, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, la documentazione di gara è accessibile in forma digitale, in modo gratuito e illimitato:

- sul profilo della stazione appaltante al seguente [link](#):

[Portale - Comune Sesto San Giovanni](#)

- sulla Piattaforma, nella sezione "Bandi sulla Piattaforma Sintel" al seguente [link](#):

[ARIA SpA](#)

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel" allegato. Ulteriori manuali sono inoltre reperibili nella sezione della

Piattaforma "Guide a Manuali" al seguente *link*:
[Guide e manuali - ARIA](#)

4.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il giorno **10 agosto 2026** per via telematica attraverso la sezione della procedura sulla Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti denominata "Comunicazioni di procedura", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il giorno sopra indicato.

L'ente appaltante provvederà alla pubblicazione delle risposte entro il **13 agosto 2026**, a norma dell'art. 88, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si impegna a rispondere a tutte le richieste pertinenti e formulate nei termini. Tutte le richieste e le relative risposte, debitamente emendate in modo da garantire l'anonimato del richiedente nonché delle eventuali informazioni relative alla procedura, verranno messe a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma nella sezione "Documentazione di gara".

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti inoltrate tramite mezzi diversi dalla Piattaforma Sintel.

4.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. 82/2005, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D. Lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater.

Nei documenti di gara l'operatore economico dovrà indicare il medesimo indirizzo riportato negli appositi spazi della Piattaforma Sintel in sede di accreditamento alla stessa, al fine di ricevere le notifiche di trasmissione messaggi da parte della Stazione appaltante.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

5. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO

5.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto, da affidarsi mediante appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 36/2023, ha ad oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza del cavalcavia Buonarroti nel Comune di Sesto San Giovanni.

Le prestazioni a carico dell'appaltatore si articolano nelle seguenti fasi:

1. Redazione della progettazione esecutiva, comprensiva delle indagini integrative e degli approfondimenti tecnici necessari al raggiungimento del livello di conoscenza richiesto ai fini della progettazione strutturale;
2. Esecuzione di tutti i lavori e delle forniture necessari per la realizzazione dell'intervento.

La progettazione esecutiva dovrà essere sviluppata in conformità alle previsioni del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica posto a base di gara, nel rispetto delle sue caratteristiche prestazionali, funzionali e dei vincoli ivi individuati. Per una descrizione dettagliata delle prestazioni contrattuali richieste, si rinvia agli elaborati del PFTE posto a base di gara, che costituiscono parte integrante della documentazione di gara.

La partecipazione alla presente procedura implica la piena conoscenza ed accettazione delle condizioni progettuali e realizzative descritte nel PFTE, fermo restando che l'operatore economico è tenuto, nell'ambito della progettazione esecutiva, a sviluppare e dettagliare le soluzioni tecniche necessarie per la corretta e completa realizzazione dell'intervento.

Per l'attività di progettazione esecutiva è richiesta la presentazione, prima della stipula del contratto, di una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione, inclusi quelli conseguenti ad errori o omissioni che possano determinare maggiori oneri per la Stazione Appaltante.

La verifica di coerenza tra il PFTE e il progetto esecutivo è effettuata ai sensi dell'art. 41, comma 9, del d.lgs. 36/2023 secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 1, del citato decreto.

5.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto non frazionabile, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, in ragione dell'unitarietà funzionale, tecnica ed esecutiva dell'intervento.

In particolare, le prestazioni oggetto dell'appalto, comprensive della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, risultano strettamente interconnesse e inscindibili, in quanto l'intervento riguarda un'unica infrastruttura esistente (cavalcavia Buonarroti), la cui riqualificazione e messa in sicurezza richiede un approccio unitario sotto il profilo progettuale e realizzativo.

La suddivisione in lotti autonomi determinerebbe pertanto criticità sotto il profilo del coordinamento tecnico e della gestione delle interferenze, in particolare con riferimento alle lavorazioni in presenza della linea ferroviaria, che necessitano di una pianificazione unitaria delle fasi di cantiere, dei tempi e delle modalità operative, nonché di un dialogo continuo con i soggetti gestori delle infrastrutture coinvolte.

Inoltre, l'eventuale frazionamento comporterebbe un aggravio procedimentale e gestionale, con duplicazione delle attività di gara, controllo ed esecuzione, nonché un aumento dei costi indiretti e una possibile dilatazione dei tempi complessivi di realizzazione, in contrasto con i principi di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa.

Infine, in rispetto del principio di concorrenza, un unico lotto non impedisce l'accesso alla gara anche da parte di micro, piccole e medie imprese.

5.3 IMPORTO

L'importo complessivo dell'appalto è indicato nel seguente quadro economico di sintesi:

Tabella n. 1

N.	Descrizione	CPV	S (Servizi) L (Lavori)	Importo (€)
----	-------------	-----	---------------------------	-------------

1	Servizi di progettazione	71240000-2	S	53.440,40
	di cui (A) costi per il compenso professionale (65% non soggetto a ribasso)			34.736,26
	di cui (B) costi per il compenso professionale (35% soggetto a ribasso)			18.704,14
2	Importo complessivo lavori	45221119-9	L	1.485.000,00
	di cui (C) costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso			189.245,42
	di cui (D) costi della manodopera			371.115,52
	(E) Importo dei lavori (soggetti a ribasso)			1.295.754,58
Importo complessivo dell'appalto integrato (1 + 2)				1.538.440,40

Gli importi complessivi sopra indicati sono al netto dell'I.V.A. al 22% (pari a € 11.756,89 per i servizi di progettazione e € 326.700,00 per i lavori).

L'importo del servizio di progettazione, calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016 così come modificato dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., è comprensivo del 4% di cassa ma è al netto dell'I.V.A. al 22% ed è così suddiviso ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis, del D. Lgs. 36/2023:

- **€ 34.736,26 (A)**, pari al 65% dell'importo dei servizi di progettazione, quale compenso professionale non soggetto a ribasso;
- **€ 18.704,14 (B)**, pari al 35% dell'importo dei servizi di progettazione, quale compenso professionale soggetto a ribasso;

L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 1.485.000,00, di cui € 189.245,42 **(C)** quali costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs. 36/2023 e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

L'importo dei lavori soggetto a ribasso **(E)** è quindi pari a **€ 1.295.754,58**.

Tale importo comprende i costi della manodopera **(D)**, che la stazione appaltante ha stimato indicativamente, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D. Lgs. 36/2023, pari a € 371.115,52, per l'intero periodo dell'appalto, e sono riferibili alla sola componente dei lavori. Tale valore, come risultante dall'elaborato "Incidenza della manodopera" è stato determinato analiticamente sulla scorta delle percentuali di incidenza dei costi della manodopera relative alle singole voci di prezzo utilizzate per la stima degli interventi, come determinate nel prezzario ANAS - edizione 2025 e nel prezzario di Regione Lombardia 2025.2.

I servizi di progettazione rientrano tra quelli di natura intellettuale per i quali:

- non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008;
- non trova applicazione quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 in ordine all'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza;
- non è richiesta l'individuazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

Il contratto applicato al personale dipendente impiegato per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, in conformità all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.01 al decreto citato, è il seguente:

F012	CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (Edilizia e Finiture).
-------------	--

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, nell'offerta economica, l'operatore ha l'obbligo di indicare, **a pena di esclusione**, i costi della manodopera unitamente ai costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'applicazione di CCNL diversi da quello indicato (F012) non comporta automaticamente il riconoscimento delle tutele: essa è ammessa purché siano garantite tutele equivalenti ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

A tal fine, la Stazione Appaltante procede alla verifica dell'equivalenza secondo il seguente ordine:

- in via preliminare, verifica se sussistano i presupposti per l'operatività della presunzione di equivalenza legale di cui all'art. 3 dell'allegato I.01 al D. Lgs. 36/2023, ossia se il contratto collettivo applicato dall'operatore economico sia stato sottoscritto dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nonché se sia riferito al medesimo settore o sottosettore di attività.

In presenza dei suddetti presupposti, l'equivalenza delle tutele si considera accertata e non è richiesta ulteriore verifica. Sono comunque considerati equivalenti nei limiti di quanto sopra indicato i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES: F012, F015, F018.

- In assenza dei presupposti sopra indicati, la Stazione Appaltante procede alla verifica dell'equivalenza economico e normativa, accertando che il valore complessivo delle componenti fisse e obbligatorie della retribuzione globale annua sia almeno pari a quello previsto dal CCNL indicato dalla Stazione Appaltante e che le tutele normative non presentino scostamenti peggiorativi rilevanti, tenuto conto dei principali istituti contrattuali del numero complessivo di differenze riscontrate.

Resta ferma, in ogni caso, la necessità che il CCNL applicato sia coerente con l'attività oggetto dell'appalto e con la natura e dimensione dell'impresa.

NB: solo in caso di applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante (F012), l'operatore economico concorrente è tenuto a dichiarare, sulla domanda di partecipazione, l'equivalenza delle tutele del CCNL applicato.

Costi della manodopera

Si ricorda che, secondo giurisprudenza costante, l'indicazione separata dei costi della manodopera non comporta la loro esclusione dall'importo complessivo su cui calcolare il ribasso offerto. Al contrario, la separazione ha funzione conoscitiva e trasparente nonché si pone a tutela della manodopera e verificabilità dei minimi salariali, ma non altera la base ribassabile. Una diversa impostazione dell'offerta, ossia lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo ribassabile, la renderebbe, infatti, indeterminata, impedendo la comparazione competitiva.

La "non ribassabilità" della manodopera non incide sull'obbligo di applicare il ribasso all'intero importo (comprensivo della manodopera), ma riguarda soltanto la facoltà dell'operatore di non ribassare quella specifica voce qualora non possa dimostrare una più efficiente organizzazione aziendale.

Infatti, resta ferma la possibilità, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D. Lgs. 36/2023, per l'operatore economico di dimostrare che un costo diverso della manodopera deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e che non abbia ripercussioni negative sui trattamenti salariali minimi delle maestranze previsti dal contratto collettivo di riferimento. Gli operatori economici concorrenti potranno, quindi, indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

Una stima dei costi della manodopera che si discosti da quelli indicati dalla stazione appaltante, anche mediante l'indicazione di un differente CCNL, potrà dare luogo nei confronti dell'operatore economico primo in graduatoria che li ha formulati alla verifica della congruità dell'offerta a prescindere che essa possa essere considerata anomala.

L'appalto integrato è finanziato interamente da contributo regionale di cui alla L.R. 9/2020 "Interventi per la ripresa economica".

6. CLASSIFICAZIONE

6.1 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Il corrispettivo contrattuale è determinato interamente a corpo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023.

L'importo contrattuale così determinato è fisso e invariabile e remunera integralmente tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione dell'opera completa e collaudabile, secondo le pre-

visioni del progetto esecutivo.

Resta pertanto inteso che l'Appaltatore non potrà avanzare richieste di maggiori compensi per eventuali quantità di lavorazioni superiori a quelle stimate o per attività comunque necessarie alla corretta esecuzione dell'intervento, salvo i casi di modifiche contrattuali – in fase di esecuzione - ammessi dalla normativa vigente.

Tabella n. 2

N.	Declaratoria:	Categoria	Importi (€)	Classifica	% sul totale	Tipologia della categoria
1)	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari	OG3	€ 1.156.445,50	III bis	77,88%	Categoria prevalente a qualificazione obbligatoria
2)	Barriere e protezioni stradali	OS12-A	€139.309,08	I	9,38%	Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria
4)	Oneri della sicurezza		€ 189.245,42		12,74%	
5)	Importo totale dei lavori comprensivo di oneri		€ 1.485.000,00		100,00%	

6.2 CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE

Trattandosi di appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 36/2023, il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari sia per l'esecuzione dei lavori sia per lo svolgimento delle prestazioni di progettazione esecutiva.

In particolare, per l'attività di progettazione, l'operatore economico deve disporre direttamente di idonei requisiti tecnico-professionali, ovvero disporne mediante indicazione o associazione di progettisti qualificati nei modi previsti dalla normativa vigente.

Ai fini della determinazione del corrispettivo per i servizi di progettazione, sono state individuate le categorie e classi delle opere ai sensi della tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, come di seguito riportato:

Tabella n. 3

ID Opere	Descrizione funzionale delle opere	Grado di complessità	Corrispondenza con categoria di lavori	Importo delle opere (€)
S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni	0,95	OG3/OS12-A	1.485.000,00

L'importo del servizio relativo alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, posto a base di gara, è determinato sulla base dei parametri del D.M. 17 giugno 2016 con riferimento all'importo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 1.485.000,00.

7. DURATA DELL'APPALTO INTEGRATO, REVISIONE DEI PREZZI, MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE

DI ESECUZIONE

7.1 DURATA DELL'APPALTO INTEGRATO

Progettazione esecutiva: il progetto deve essere redatto e consegnato alla stazione appaltante entro **45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi** dalla data del verbale di consegna delle prestazioni di progettazione.

Esecuzione dei lavori: il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in **280 (duecentottanta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La consegna dei lavori è subordinata alla preventiva validazione del progetto esecutivo.

Ricorrendone i presupposti e previa verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la Stazione Appaltante potrà procedere all'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del d.lgs. 36/2023, restando ferme le disposizioni in materia di rimborso delle spese in caso di mancata stipula.

Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, per l'esecuzione dei lavori trovano applicazione le penali secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Per la progettazione esecutiva, in caso di ritardo nella consegna degli elaborati rispetto al termine di cui al primo paragrafo del presente articolo, è applicata una penale pari **all'1 per mille** dell'importo contrattuale relativo alle prestazioni di progettazione per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

La medesima penale trova applicazione qualora il RUP accerti che le prestazioni di progettazione siano state eseguite in modo non conforme alle prescrizioni contrattuali, agli elaborati posti a base di gara o alle disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante. In tali casi, la penale è applicata per ogni giorno naturale e consecutivo decorrente dalla contestazione dell'inadempimento fino all'avvenuto adeguamento delle prestazioni richieste.

L'ammontare complessivo delle penali applicate per la progettazione non può comunque superare il 10 per cento dell'importo contrattuale relativo alle prestazioni di progettazione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, è riconosciuto all'appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato nella misura dello **0,5 per mille** dell'importo contrattuale relativo ai lavori, secondo le modalità stabilite dall'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

7.2 REVISIONE DEI PREZZI

Trova applicazione l'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

La clausola di revisione dei prezzi si applica esclusivamente alle prestazioni di lavori. La revisione dei prezzi si applica esclusivamente alle attività configurabili come contratti di durata; non trova quindi applicazione alle prestazioni di progettazione esecutiva, in considerazione della loro limitata durata, tale da escludere rischi apprezzabili di variazione dei costi.

La revisione dei prezzi per le prestazioni di lavori, non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano, ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art. 60, una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi verranno redatte conformemente ai requisiti dell'allegato II.2-bis al D. Lgs. 36/2023.

Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, si utilizza l'indice sintetico revisionale, di cui all'art. 4 comma 3 dell'All. II.2-bis, elaborati dall'ISTAT e pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale del medesimo istituto.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale

relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione.

Il progettista scompone e classifica l'importo complessivo del progetto a base di gara, come risultante dal provvedimento di aggiudicazione, secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) indicate nella tabella A.1 dell'Allegato II.2-bis al D. Lgs. 36/2023, tenendo conto delle relative declaratorie, rappresentate nella Tabella A.2 attribuendo precedenza alle TOL specializzate.

Sulla base della suddivisione delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), il progettista determina il peso percentuale di ogni TOL calcolato come rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.

Il progettista determina l'indice sintetico del progetto (**Is**), secondo la formula di cui all'art. 4, comma 3, lett. c), dell'Allegato II.2-bis al D. Lgs. 36/2023, sulla base della classificazione delle lavorazioni nelle TOL e dei relativi pesi percentuali.

7.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Premesso che il contratto potrà essere modificato, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del medesimo contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 120 commi 1, lett. b), c) e d), 3 e 5 del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante, previa adozione di specifici atti amministrativi, si riserva la facoltà di:

a) imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto (20%) dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad **€ 1.846.128,48** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, ma comprensivo del 4% di cassa, dei costi per la manodopera e per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Tabella n. 4

Descrizione	Importo (€)
Importo del servizio di progettazione	53.440,40
Quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (art. 120, comma 9)	10.688,08
Importo dei lavori	1.485.000,00
Quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (art. 120, comma 9)	297.000,00
Valore globale dell'appalto	1.846.128,48

L'ammontare dell'IVA al 22% relativamente agli importi del quinto d'obbligo, per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, è pari a € 67.691,38.

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del medesimo decreto.

I consorzi di cui all'articolo 65 del D. Lgs. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura in una delle forme di seguito indicate saranno **esclusi** qualora la stazione appaltante accerti i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, ossia che sussistano "rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico

centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara”:

- partecipazione sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di operatori economici aderenti ad un contratto di rete sia in forma individuale;
- partecipazione sia in GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) sia in forma individuale;
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di operatori economici aderenti ad un contratto di rete o GEIE;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Qualora la stazione appaltante accerti quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali potranno dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 68, comma 15, del D. Lgs. 36/2023 è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'art. 97 e dal comma 17 dell'art. 68 del citato decreto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del D. Lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è

sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Poiché il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione e di esecuzione dei lavori (appalto integrato), qualora l'operatore economico concorrente in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori non disponga, all'interno della propria organizzazione, di soggetti qualificati per lo svolgimento delle prestazioni di progettazione, potrà partecipare alla procedura alternativamente mediante una delle seguenti modalità:

a) progettisti raggruppati: il concorrente potrà presentare offerta in raggruppamento temporaneo con uno o più soggetti di cui all'art. 66, comma 1, del d.lgs. 36/2023, incaricati dello svolgimento delle prestazioni di progettazione. In tal caso si applicano le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei. Il progettista raggruppato potrà avvalersi dell'istituto dell'avvalimento;

b) progettisti indicati: il concorrente potrà indicare uno o più progettisti qualificati senza costituire un raggruppamento temporaneo. In tal caso, il nominativo o la denominazione del progettista dovrà essere indicato nella documentazione amministrativa. I progettisti indicati non potranno fare ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Ciascun progettista, sia raggruppato sia indicato, deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, nonché dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa previsti dal presente disciplinare. In caso di aggiudicazione, il contratto sarà stipulato esclusivamente tra la Stazione Appaltante e il concorrente esecutore dei lavori.

9. DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE

La sussistenza a carico di un concorrente di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1, 2, 5 e 6 del D. Lgs. 36/2023 comporta l'esclusione automatica del medesimo dalla procedura. Trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo periodo del citato comma 6 e al comma 7.

Un concorrente è escluso dalla procedura qualora la stazione appaltante accerti la sussistenza a suo carico di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 95, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023.

L'accertamento avviene in contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, un concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 (ad eccezione del comma 6) e dell'art. 95 (ad eccezione del comma 2), può contestualmente all'offerta, fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Qualora tali misure siano ritenute dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, ai sensi dell'art. 96, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, il concorrente **non** è escluso dalla procedura. Se invece la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non potrà avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso un partecipante ad un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia interessato da una causa di esclusione automatica o non automatica o dal venir meno di un requisito di qualificazione, il medesimo raggruppamento o consorzio può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei requisiti di partecipazione, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

Qualora le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. 36/2023 siano ritenute dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento o consorzio non è escluso dalla procedura. Se invece la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Quanto sopra disposto trova applicazione anche ai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) ma limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Un operatore economico concorrente che abbia commesso illecito professionale grave ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, è escluso dalla procedura qualora ricorrano tutte le condizioni indicate all'art. 98, comma 2, del medesimo decreto. La valutazione da parte della stazione appaltante dell'illecito professionale dichiarata, eseguita considerando i mezzi di prova di cui al comma 6 del D. Lgs. 36/2023, avviene al verificarsi di almeno uno tra gli elementi indicati al comma 3 e tiene conto di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.

Ulteriori cause di esclusione

Sono inoltre **esclusi** dalla procedura gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Infine, il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità nonché la mancata accettazione del Patto di integrità costituiscono causa di **esclusione** dalla procedura, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti possono proporre offerta purché in possesso dei requisiti di partecipazione come di seguito indicati. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, sono **inammissibili** le offerte prive delle qualificazioni richieste dal presente disciplinare.

L'operatore economico aggiudicatario **dovrà** mantenere il possesso dei requisiti per tutta la durata dell'appalto.

10.1 REQUISITI GENERALI

(a) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione automatica di cui degli artt. 94, commi 1, 2, 5 e 6, e 95, commi 1 e 2, se accertati, del D. Lgs. 36/2023;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165;
- ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 96, comma 14, del D. Lgs. 36/2023 l'operatore economico concorrente, ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione automatica e non automatica, ai sensi degli artt. 94 e 95 del citato decreto, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale, ivi compresi:

- i gravi illeciti professionali (art. 98);
- i tentativi di influenzare indebitamente il procedimento di gara;
- le significative carenze nell'esecuzione di precedenti contratti.

Non è infatti configurabile in capo al concorrente alcun filtro valutativo, sussistendo l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, poiché l'omissione di tali dichiarazioni, anche su fatti datati o ancora oggetto di contenzioso, negherebbe alla stazione appaltante la possibilità di valutare autonomamente la rilevanza dei fatti.

(b) [solo per aziende che occupano oltre 50 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, gli operatori economici producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di

parità ai sensi del comma 2 dell'art. 46 del D. lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

(c) Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, **tutti** gli operatori economici, **a pena di esclusione**, dovranno dichiarare, al momento della presentazione dell'offerta:

1. di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/99 o di non essere ad essi soggetti;
2. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare:

- una quota pari ad almeno il 30% di occupazione giovanile;
- una quota pari ad almeno il 10% di occupazione femminile,

delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'Allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante dispone una deroga parziale alla quota di occupazione femminile prevista dal comma 4 del medesimo articolo, fissandola nella misura minima del 10% connesse limitatamente all'esecuzione del contratto relativo ai lavori.

La deroga è motivata dalle caratteristiche del mercato di riferimento del settore delle costruzioni, nel quale il tasso di occupazione femminile risulta strutturalmente inferiore rispetto ad altri comparti produttivi. I dati statistici disponibili evidenziano infatti una significativa sottorappresentazione della componente femminile nelle attività direttamente connesse all'esecuzione dei lavori edili e infrastrutturali, ruoli tradizionalmente meno accessibili alle lavoratrici. Pertanto, l'applicazione della quota ordinaria del 30% risulterebbe non proporzionata rispetto alle effettive caratteristiche del settore e potrebbe determinare un'irragionevole restrizione della platea dei potenziali concorrenti.

Con riferimento invece alle prestazioni di progettazione esecutiva comprese nel presente appalto integrato, la Stazione appaltante dispone, ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'Allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, la deroga agli obblighi assunzionali relativi alle quote di occupazione giovanile e femminile.

La deroga è motivata dalla natura altamente specialistica delle prestazioni professionali richieste, che costituiscono servizi di architettura e ingegneria svolti mediante attività intellettuali riservate a professionisti in possesso delle necessarie abilitazioni. Tali prestazioni sono normalmente eseguite direttamente dai professionisti indicati in sede di offerta, da professionisti associati, da società di ingegneria o da raggruppamenti temporanei di professionisti, senza che ciò comporti, in via ordinaria, l'assunzione di nuovo personale dedicato all'esecuzione dell'appalto.

In tale contesto, in ragione delle caratteristiche del mercato di riferimento, della limitata dimensione economica della componente progettuale e dell'assenza di un ordinario fabbisogno di personale connesso all'esecuzione delle prestazioni professionali, l'applicazione delle quote occupazionali previste dall'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3 risulterebbe non proporzionata e non coerente con la natura delle attività progettuali oggetto dell'affidamento.

10.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), salvo il verificarsi di condizioni speciali di seguito nel presente documento.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE.

In caso di mancata presentazione della documentazione relativa ai requisiti nel FVOE,

gli stessi dovranno essere forniti, a seguito di richiesta, tramite Piattaforma, in fase di comprova.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

L'autorizzazione all'accesso da parte della Stazione appaltante all'FVOE è concessa dall'operatore economico offerente in sede di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 36/2023.

Trattandosi di appalto integrato, gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa richiesti per l'esecuzione dei lavori e delle prestazioni di progettazione esecutiva, secondo quanto di seguito specificato.

Gli operatori economici in possesso dell'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione, possono eseguire direttamente le prestazioni di progettazione, purché l'attestazione sia in corso di validità e includa i requisiti per la progettazione.

Gli operatori economici in possesso della sola attestazione SOA per attività di costruzione, e che non dispongano dei requisiti per svolgere direttamente la progettazione, devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per tale attività mediante:

- uno o più progettisti raggruppati in un raggruppamento temporaneo;

oppure

- uno o più progettisti indicati,

individuati tra i soggetti di cui all'art. 66 del d.lgs. 36/2023.

Le prestazioni di progettazione possono essere svolte esclusivamente da professionisti abilitati e iscritti ai relativi albi professionali, secondo le rispettive competenze. I progettisti devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

- professionisti singoli o associati;
- società di professionisti o società di ingegneria;
- soggetti che rivestano, all'interno di tali società, la qualifica di amministratori, soci, dipendenti o consulenti con contratto su base annua, a condizione che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. 36/2023, le disposizioni che precedono si applicano al consorzio designato per l'esecuzione delle prestazioni.

L'operatore economico è tenuto a indicare nella documentazione amministrativa i nominativi dei progettisti, singoli o associati, abilitati allo svolgimento delle prestazioni di progettazione e delle ulteriori attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura oggetto dell'appalto.

Ai fini dello svolgimento delle prestazioni di progettazione e della dimostrazione dei relativi requisiti, l'operatore economico può operare secondo una delle seguenti modalità:

A) Operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione.

L'operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione, in categorie e classifiche adeguate, nonché dei requisiti richiesti per i servizi di progettazione, può eseguire direttamente tali prestazioni mediante il proprio staff tecnico. In tal caso, deve indicare i nominativi dei professionisti incaricati.

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, il requisito della qualificazione per la progettazione deve essere posseduto dal soggetto (mandatario o mandante) che esegue le relative prestazioni.

B) Operatore economico in possesso di attestazione SOA per sola costruzione.

L'operatore economico privo dei requisiti per la progettazione deve dimostrare il possesso degli stessi mediante progettisti qualificati, secondo una delle seguenti modalità:

- B.1) Progettisti in raggruppamento temporaneo

Il concorrente partecipa in raggruppamento con uno o più soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e g), oppure con un raggruppamento temporaneo di progettisti (RTP) di cui alla lett. f) del medesimo articolo.

Nel caso di RTP, è richiesta, a pena di esclusione, la presenza di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 e dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il raggruppamento relativo alla progettazione deve indicare, in sede di offerta:

- le prestazioni progettuali assunte da ciascun componente;
- l'impegno a uniformarsi alla disciplina dei raggruppamenti temporanei;
- l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo.

- B.2) Progettisti indicati

In alternativa, il concorrente può indicare uno o più progettisti qualificati, singoli o associati, individuati tra i soggetti di cui all'art. 66 del d.lgs. 36/2023, anche in forma di RTP. In caso di indicazione di un RTP, si applicano le medesime condizioni di cui al precedente punto B.1), ivi inclusa la presenza del giovane professionista.

I progettisti indicati devono possedere i requisiti richiesti dal presente disciplinare per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione e devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023.

10.3 REQUISITO DI IDONEITA'

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale come di seguito specificato.

Servizi di progettazione

Le prestazioni di progettazione devono essere eseguite da professionisti in possesso dei titoli di studio e delle competenze professionali richieste, iscritti ai relativi albi professionali secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta, con specificazione delle rispettive competenze.

(d) Il progettista deve possedere:

- *[per i professionisti singoli o associati]*: i requisiti di cui all'art. 34 dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023;
- *[per le società di professionisti]*: i requisiti di cui all'art. 35 dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023;
- *[per le società di ingegneria]*: i requisiti di cui all'art. 36 dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023;
- *[per tutte le tipologie di società e per i consorzi]*: l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di affidamento dell'incarico di progettazione.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro delle imprese è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante, previa indicazione da parte dell'operatore economico degli elementi necessari per il reperimento dei dati.

Il concorrente deve indicare, nella domanda di partecipazione, i nominativi dei professionisti incaricati della progettazione, le relative qualifiche professionali e gli estremi di iscrizione agli albi.

Per il professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il concorrente deve indicare, nella domanda di partecipazione, il nominativo e dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Lavori:

(e) iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura.

La coerenza deve essere intesa in senso funzionale, con riferimento ad attività riconducibili al settore dei lavori edili, delle opere di sistemazione urbana e degli interventi infrastrutturali, ivi inclusi quelli relativi ad opere di messa in sicurezza e riqualificazione.

Il concorrente stabilito in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma

3, del d.lgs. 36/2023, presenta dichiarazione giurata o altra documentazione idonea secondo la normativa vigente nello Stato di appartenenza.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nei registri competenti è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE). Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri inseriscono nel FVOE i dati e le informazioni utili alla verifica del requisito, ove disponibili.

10.4 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Non sono richiesti specifici requisiti di capacità economico-finanziaria.

Con riferimento alle prestazioni di progettazione, in considerazione dell'importo contenuto delle stesse, della limitata durata e della natura delle prestazioni richieste, non si ritiene proporzionato richiedere ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Per quanto riguarda le prestazioni di lavori, il possesso dell'attestazione SOA costituisce sistema di qualificazione idoneo e sufficiente a comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, non rendendo pertanto necessario richiedere ulteriori requisiti in materia.

10.5 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera **c)** del D. Lgs. 36/2023, il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale come di seguito specificato.

Servizi di progettazione

Il professionista che svolga il servizio di progettazione dovrà possedere i seguenti livelli minimi di capacità tecnico-professionale:

(f) aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura, servizi di ingegneria e architettura attinenti, relativi a interventi riconducibili alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo complessivo almeno pari all'importo stimato dei lavori della medesima classe e categoria.

Sono ammessi servizi ultimati con esito positivo ovvero in corso di esecuzione, purché regolarmente avviati.

Tabella n. 5

ID Opere	Grado di complessità	Tipo di prestazione (P) Principale (S) Secondaria	Importo delle opere (€)
S.03 - Strutture	0,95	P	€ 1.485.000,00

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ai fini della dimostrazione del requisito sono valutabili i servizi di ingegneria e architettura espletati nella medesima categoria d'opera "Strutture". I servizi svolti per opere appartenenti alla medesima categoria e caratterizzate da un grado di complessità pari o superiore a quello richiesto ($G=0.95$) qualificano anche per opere di complessità inferiore, ancorché non aventi identica destinazione funzionale.

Non sono invece valutabili servizi riferiti a categorie d'opera diverse da quella richiesta.

La comprova del requisito è fornita come segue.

- per servizi svolti a favore di amministrazioni pubbliche o enti pubblici: certificati di regolare esecuzione o certificati di buon esito rilasciati dall'amministrazione o ente committente, contenenti l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e dell'eventuale quota di partecipazione in caso di raggruppamento;
- per servizi svolti a favore di committenti privati: certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente privato, ovvero altra documentazione idonea a comprovare l'avvenuta esecuzione delle prestazioni, contenente gli elementi sopra indicati.

Lavori

(g) I concorrenti, per l'esecuzione dei lavori, devono possedere una delle seguenti qualificazioni:

- attestazione SOA nella categoria prevalente **OG3 (classifica III bis o superiore)** e nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria **OS12-A (classifica I o superiore)**, ovvero
- attestazione SOA nella categoria prevalente **OG3 (classifica III bis o superiore)** e, per la categoria scorporabile **OS12-A** di importo inferiore a € 150.000, possesso dei requisiti sostitutivi di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), b) e c) dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, ovvero
- attestazione SOA almeno per la categoria prevalente **OG3** per una classifica che copra l'intero importo dei lavori (**III bis o superiore**) e dichiarazione di voler subappaltare integralmente le lavorazioni appartenenti alla categoria **OS12-A** a operatore economico qualificato (subappalto *necessario*).

Tabella n. 6

Categoria	Descrizione	Tipologia	Subappalto
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari	Categoria <u>prevalente</u> a qualificazione obbligatoria	Entro i limiti di cui all'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023
OS12-A	Barriere e protezioni stradali	Categoria <u>scorporabile</u> a qualificazione obbligatoria	100% se requisiti non posseduti (subappalto necessario)

Trova applicazione dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023 relativo all'abilitazione dell'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria qualificazione con classifica incrementata di un quinto.

Si precisa che nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2.

Per la categoria scorporabile OS12-A trova altresì applicazione, ricorrendone i presupposti, l'art. 28 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 16, comma 5, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

Nel caso di **verifica triennale** è necessario allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di affidamento, qualora la verifica non risulti ancora conclusa alla data di presentazione dell'offerta.

Il **rinnovo** dell'attestazione, ai sensi del comma 6 del citato articolo, può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.

Qualora la procedura di rinnovo, al momento dell'invio dell'offerta, non sia ancora conclusa, è necessario allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di affidamento è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'operatore economico sarà considerato privo di qualificazione e quindi **escluso** dalla procedura.

Categoria scorporabile

In applicazione dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria individuata nel PFTE (**OS12 - A**) può essere eseguita direttamente:

- da operatori economici in possesso della relativa attestazione SOA;
oppure, trattandosi di categoria di importo inferiore a euro 150.000,
- da operatori economici in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 28, comma 1, lettere a), b) e c), dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente privo sia della qualificazione SOA per la categoria OS12-A sia dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12, dovrà obbligatoriamente subappaltare integralmente le relative lavorazioni ad operatore economico qualificato (subappalto *necessario*).

Resta fermo che il concorrente, anche in caso di ricorso al subappalto, deve comunque possedere la qualificazione nella categoria prevalente **OG3** in classifica adeguata a coprire l'intero importo dei lavori (III-bis o superiore), ivi incluse le opere che intende subappaltare.

10.6 INDICAZIONI PER IL POSSESSO DEI REQUISITI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Servizi di progettazione

I soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei previsti dal richiamato comma 1, lettera f), in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub - associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Considerato che tra le prestazioni oggetto dell'appalto sono ricomprese attività di progettazione, trova applicazione l'art. 39, comma 1, dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023; pertanto i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, da impegnare nelle attività di progettazione.

A tal proposito si ricorda che la *ratio* della norma consiste nel promuovere la presenza di giovani nei gruppi concorrenti a bandi relativi ad incarichi di progettazione per favorire la crescita professionale e garantire agli stessi l'incremento delle competenze professionali, favorendo così l'inserimento nel mercato del lavoro e l'applicazione nella pratica delle conoscenze maturate nel corso degli studi universitari.

Pertanto, l'evidente finalità di carattere promozionale comporta che la partecipazione all'attività del raggruppamento temporaneo deve tradursi nella realizzazione dell'attività di progettazione in senso stretto, **non** essendo sufficiente ad integrare il prescritto requisito lo svolgimento di una mera attività di supporto, strumentale alla progettazione in senso proprio. La partecipazione del giovane professionista nell'ambito dei raggruppamenti temporanei affidatari dei servizi di architettura e ingegneria può essere assicurata dalla sottoscrizione del progetto o comunque dall'effettiva partecipazione del giovane professionista allo specifico servizio di progettazione, **non** potendosi invece ammettere che il rispetto della norma regolamentare sia garantito dalla partecipazione del giovane professionista ad attività strumentali o di supporto a quella della progettazione ovvero da attività successive e materiali come quella di direzione lavori, misura e contabilità (*ex multis TAR Campania sentenza del 17 ottobre 2024, n. 1912*).

Pertanto, il giovane professionista è indicato quale componente del raggruppamento temporaneo e, in quanto tale, assume la qualità di operatore economico partecipante.

Tuttavia, i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di capacità finanziaria e tecnico professionale richiesti, ma, quale componente del raggruppamento temporaneo, è tenuto a rendere le dichiarazioni relative ai requisiti generali e di idoneità professionale, ivi inclusa la compilazione del DGUE, della domanda di partecipazione e la sottoscrizione del patto di integrità.

Il giovane professionista può rivestire una delle qualifiche di cui all'art. 37, comma 2, lettera a), del medesimo Allegato II.12, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale.

Requisiti generali

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 68 del medesimo decreto, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f), per le imprese in aggregazione di rete e i GEIE, i requisiti generali devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 36/2023, tali requisiti devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 67, comma 3, nel citato decreto, sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Requisiti di idoneità

Il requisito di cui al punto **(d)** deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/Aggregazione di rete/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nell'ambito del raggruppamento/consorzio/aggregazione di rete/GEIE sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al punto **(f)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/consorzio/Aggregazione di rete/GEIE nel suo complesso.

Ciascun componente del raggruppamento deve essere in possesso di esperienze professionali riconducibili alla categoria/ID oggetto dell'appalto e partecipare effettivamente all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza.

10.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Lavori

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f) g) e h) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti generali e di idoneità

I requisiti generali e il requisito di idoneità di cui al punto **(e)** devono essere posseduti:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 65, comma 11, del D. Lgs. 36/2023, il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto **(g)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che ciascun operatore deve dimostrare la qualificazione proporzionata alla quota di lavori che si impegna a eseguire.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 36/2023, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del citato decreto al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

10.7 INDICAZIONI PER IL POSSESSO DEI REQUISITI PER I CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE

Servizi di progettazione

I soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti generali

I requisiti generali di cui agli art. 94 e 95 devono essere posseduti, oltre che dal consorzio, anche dalle consorziate esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Requisiti di idoneità

Il requisito di cui al punto **(d)** dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel consorzio sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nell'ambito del consorzio sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex art. 66, comma 1, lett. g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

10.8 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Lavori

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti generali

Ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 4, del D. Lgs. 36/2023, per gli operatori di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) e d), i requisiti generali di cui agli art. 94 e 95 devono essere posseduti,

oltre che dal consorzio, sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Requisiti di idoneità

Il requisito di cui al punto **(e)** dovrà essere posseduto dal consorzio **e** dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica di cui al punto **(g)** per l'ammissione alle procedure di affidamento sono disciplinati dall'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023 fermo restando che:

a) i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;

b) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) tali requisiti vengano dimostrati:

- esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici; i requisiti posseduti in proprio sono quindi computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- tramite le consorziate indicate in sede di gara; i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023.

Resta fermo che il consorzio è l'unico soggetto concorrente e contraente nei confronti della stazione appaltante. Le consorziate designate per l'esecuzione sono tenute al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti dalla normativa vigente e, nei casi previsti dall'art. 67 del D. Lgs. 36/2023, dei requisiti speciali necessari per l'esecuzione delle prestazioni loro affidate.

11. INDICAZIONI PER L'AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del medesimo decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico- finanziario e tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 avvalendosi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di iscrizione alla Camera di Commercio.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, **non** è consentito che partecipino alla presente procedura di gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l'**esclusione di entrambi i soggetti**, salvo che la prima (ausiliaria) non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. È fatta salva comunque la facoltà per la stazione appaltante di richiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione la ditta ausiliaria allega la propria attestazione di qualificazione a comprova di quanto dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di

un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento deve:

- **per tutti i tipi di avvalimento (sia esso per i requisiti di partecipazione o avvalimento premiale o per entrambi).**

fornire, nella busta amministrativa, i seguenti documenti, compilati e sottoscritti digitalmente da ciascuna impresa ausiliaria ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare:

- Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
- DGUE;
- Patto di integrità;
- la dichiarazione di impegno verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Si ricorda che, solo in caso di avvalimento premiale, l'impresa ausiliaria dovrà allegare dichiarazione di impegno a non partecipare singolarmente o in qualunque altra forma alla presente procedura. Qualora invece alla procedura di gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, dovrà essere allegata documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

- **In caso di avvalimento per i requisiti di partecipazione**

fornire, nella busta amministrativa, il seguente documento:

- il contratto di avvalimento, nativo digitale, comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.

- **In caso di avvalimento premiale**

fornire, nella busta tecnica, il seguente documento:

- il contratto di avvalimento, nativo digitale, comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.

Si precisa che l'assenza del contratto di avvalimento premiale o la sua incompletezza **non** potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio in quanto ciò modificherebbe in modo sostanziale l'offerta del concorrente dopo il termine della presentazione delle offerte. In tal caso, essendo l'avvalimento finalizzato esclusivamente al miglioramento dell'offerta, gli eventuali punteggi premiali raggiunti tramite avvalimento non potranno essere attribuiti.

Per quanto sopra disposto, in caso di ricorso da parte di un concorrente ad entrambi i tipi di avvalimento, è onere del medesimo operatore economico inserire il contratto relativo ai requisiti di partecipazione nella documentazione amministrativa e il contratto relativo all'avvalimento premiale nella documentazione tecnica.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione a condizione che il medesimo sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 104, del D. Lgs. 36/2023, nel caso in cui l'ausiliario si sia reso

responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del D. Lgs. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta **l'esclusione** del concorrente.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 104, del D. Lgs. 36/2023 qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di partecipazione, il concorrente può sostituire l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Non sarà possibile procedere con la sostituzione dell'ausiliaria al di fuori delle fattispecie di cui ai citati commi 5 e 6 dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023.

12. REQUISITI DI ESECUZIONE

1) Ai sensi del combinato disposto degli art. 57 e 102 del D. Lgs. 36/2023 l'aggiudicatario è tenuto a:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità all'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2) Ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 81/2008, come modificato dall'art. 29, comma 19, lettera a), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla Legge n. 56 del 2024, a decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente di cui al citato art. 27 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

In mancanza della patente o in possesso della medesima con punteggio inferiore a 15 (quindici) crediti, trovano entrambe applicazione:

- una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000,00;
- l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023 per un periodo di sei mesi.

Non sono tenute al possesso della patente gli operatori economici in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA con classifica pari o superiore alla III.

3) Il PFTE recepisce il DM 5 agosto 2024 *"Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)"* e le modifiche introdotte dal D.M. 11 settembre 2025.

Pertanto, l'aggiudicatario è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, entro l'inizio dei lavori, quanto stabilito dal punto 3.1.4 "Personale in cantiere":

a) idonea documentazione, attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento sui temi indicati dal criterio, quali curriculum, diplomi, attestati di partecipazione ad attività formative inerenti i temi elencati nel criterio oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere;

b) le dichiarazioni di impegno a consegnare alla D.L. quanto stabilito nei restanti punti

individuati nella relazione CAM.

4) [solo per aziende che occupano da 15 a 49 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

5) [solo per aziende che occupano da 15 a 49 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

13. SUBAPPALTO

Trova applicazione l'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 nella sua formulazione vigente.

L'affidatario esegue direttamente le prestazioni oggetto del contratto. È nulla la cessione del contratto nonché l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o della prevalente esecuzione della categoria prevalente.

È ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente, tenuto conto della natura integrata dell'appalto, che comprende sia prestazioni di progettazione sia l'esecuzione dei lavori.

Le prestazioni di progettazione costituiscono un incarico unitario e devono essere eseguite direttamente dai professionisti indicati in sede di offerta, che ne assumono la responsabilità. Non è ammesso il subappalto delle attività di progettazione in senso proprio, intese come prestazioni intellettuali essenziali.

È tuttavia consentito il subappalto delle attività accessorie e di supporto alla progettazione, quali, a titolo esemplificativo, rilievi, indagini e prestazioni specialistiche, purché non comportino l'assunzione di responsabilità progettuale.

Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, il subappalto è consentito nel rispetto del principio di non prevalente esecuzione della categoria prevalente da parte di terzi. A tal fine, la prestazione prevalente si intende eseguita in misura prevalente al superamento del 50% del relativo importo; conseguentemente, il subappalto della categoria prevalente OG3 è ammesso nel limite massimo del 49,99% del relativo importo.

Le lavorazioni relative alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS12-A, qualora non possedute dal concorrente, devono essere integralmente subappaltate a operatori economici in possesso dei necessari requisiti (subappalto necessario).

Sia le attività accessorie alla progettazione che le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG3 nonché alla categoria scorporabile OS12-A, non potranno essere oggetto, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, di ulteriore subappalto (subappalto a cascata).

La limitazione è motivata dalla particolare natura delle opere oggetto dell'appalto, che comprendono interventi strutturali su infrastrutture viarie e lavorazioni specialistiche connesse alla sicurezza della circolazione stradale, per le quali si rende necessario assicurare l'immediata individuazione dei soggetti esecutori, il controllo diretto delle lavorazioni e l'univocità delle responsabilità in fase esecutiva.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, il subappalto, previa autorizzazione

della stazione appaltante rilasciata con le tempistiche indicate al comma 16, è permesso purché sussistano tutte le condizioni previste alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.

In difetto, il subappalto **è vietato**.

Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, l'affidatario, in via indicativa e non esaustiva, trasmette:

- il contratto di subappalto alla stazione appaltante, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di cause di esclusione relative ai requisiti di ordine generale;
- il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui agli articoli 100 e 103.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 209/2024, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura **non inferiore** al 20% delle prestazioni subappaltabili, con micro, piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023.

Gli operatori economici concorrenti potranno indicare nella domanda di partecipazione (o in documento equipollente da allegare a propria cura) una diversa soglia (da intendersi superiore al 20% minimo) di affidamento delle prestazioni che intendono subappaltare alle micro, piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Si precisa che per i servizi di ingegneria e architettura, la quota si applica esclusivamente alle attività subappaltabili, nei limiti di compatibilità con la natura delle prestazioni, restando esclusa la progettazione in senso proprio.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore nonché ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle ipotesi previste all'art. 119, comma 11, del D. Lgs. 36/2023.

14. SOPRALLUOGO

Non previsto.

15. GARANZIA PROVVISORIA

Secondo quanto disposto dall'art. 48, commi 1 e 4, del D. Lgs. 36/2023 relativo alla disciplina speciale da applicare ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, l'offerta è corredata da:

una garanzia provvisoria, definita all'art. 53, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, pari all'**1%** dell'importo dei lavori in appalto, quindi pari ad **€ 14.850,00**. Tale importo è da considerarsi fisso poiché, ai sensi dell'art. 4-bis del citato decreto, non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 36/2023, le disposizioni in materia di garanzia provvisoria non si applicano ai servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione, del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto al RUP. Pertanto, considerato che il presente appalto comprende sia prestazioni espressamente escluse dall'ambito applicativo della citata disposizione sia l'esecuzione di lavori, l'importo della garanzia provvisoria è determinato con riferimento a questi ultimi, restando esclusi dal relativo calcolo i corrispettivi afferenti alle attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

- La richiesta della garanzia provvisoria risulta motivata dalla necessità di garantire la serietà dei concorrenti ed evitare mere offerte opportunistiche, nonché dal valore significativo delle opere oggetto del contratto e la conseguente tutela dell'interesse pubblico.

La garanzia provvisoria **è costituita**, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o

di fideiussione, come segue:

- mediante pagamento nell'ambito del sistema PagoPa, accedendo al sito istituzionale:

[Benvenuto](#)

Occorrerà quindi selezionare “pagamenti spontanei” e successivamente “deposito garanzia fideiussoria partecipazione a gare d'appalto”. Nella causale dovrà essere indicato il CIG e l'oggetto della gara.

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

[Banca d'Italia - Intermediari](#)

[Banca d'Italia - Garanzie finanziarie: fare attenzione](#)

[Intermediari non abilitati.pdf](#)

[IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni](#)

NB: si raccomanda i concorrenti a prendere visione del documento al presente link:
[Garanzie finanziarie - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 35, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 209/2024, la garanzia fideiussoria, **a pena di esclusione**, deve essere, contemporaneamente:

- emessa e sottoscritta digitalmente (ossia essere nativa digitale) dal garante, cioè da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'ente assicurativo;
- verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*). A tale scopo le piattaforme di fideiussione devono operare con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ed essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 (AGID determinazione n. 137/2023 del 1/6/2023).

NB: Non saranno pertanto in alcun caso ammesse garanzie fideiussorie che non risultino conformi a **tutti** i requisiti sopra indicati. In particolare, saranno escluse le polizze non emesse in formato nativo digitale, non sottoscritte digitalmente dal garante ovvero non verificabili telematicamente presso l'emittente o tramite piattaforme conformi alla normativa vigente. Non è ammessa la presentazione di polizze cartacee, scansioni di documenti analogici o polizze sottoscritte digitalmente esclusivamente dal concorrente.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 7. l'espressa relativa indicazione qualora gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 2 della delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La delibera ANAC è reperibile al seguente link:

[Delibera n. 524 del 22 dicembre 2025 - www.anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it)

Il pagamento del contributo ANAC è **obbligatorio**.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La verifica dell'avvenuto pagamento del contributo è effettuata mediante l'allegazione alla documentazione amministrativa della ricevuta di transazione rilasciata da PagoPA o da documento equipollente.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile e l'operatore **escluso** dalla gara.

NB: Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link

[Portale dei pagamenti di ANAC - www.anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it)

17. FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

L'Ente appaltante si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione dell'offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verificano anomalie nel funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o l'invio delle offerte.

18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire, **a pena di irricevibilità**, entro e non oltre:

le ore 16:00 del giorno 19 agosto 2026

La Piattaforma **non** accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel presente disciplinare.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso la Piattaforma.

Il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta sulla Piattaforma non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento sulla Piattaforma della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla Piattaforma per procedere all'invio dell'offerta. La Piattaforma darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

19. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La redazione dell'offerta da parte del concorrente dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di SinTel, predisponendo:

- "Busta telematica amministrativa";
- "Busta telematica tecnica";
- "Busta telematica economica".

L'operatore economico può inserire una sola offerta valida. Ha tuttavia facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre in sede di offerta e nel FVOE deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa tecnica ed economica) sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Per rendere le dichiarazioni in sede di offerta, il concorrente utilizza, ove previsti, i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante e allegati alla documentazione di gara.

La documentazione, indipendentemente dalla forma di partecipazione del concorrente (singola o plurisoggettiva), dovrà essere caricata sulla Piattaforma, avendo cura di allegare i documenti nei corretti boxes predisposti dalla stazione appaltante. Qualora più *files* debbano essere allegati nel medesimo box, si potrà ricorrere ad un qualunque software di compressione (preferibilmente zip o 7z).

Si precisa che la sottoscrizione digitale di *files* in formato compresso (zip, 7z, rar, ecc. ...) si intende estesa a tutti i *files* in esso contenuti anche se privi, singolarmente, della sottoscrizione digitale.

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In particolare, si chiarisce che:

- **è sanabile**, ad eccezione delle false dichiarazioni, l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione della documentazione amministrativa e della domanda;
- **è sanabile** il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza;
- **è sanabile** la mancata produzione del contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte;

- **è sanabile** il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- **è sanabile** l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- **è sanabile** la mancata indicazione sulla garanzia provvisoria dell'indirizzo Internet o dell'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche purché la garanzia sia stata emessa digitalmente (nativa digitale) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- **è sanabile** la mancata presentazione, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, del Rapporto sulla situazione del personale e/o della comprova di invio a condizione che essa sia stata trasmessa entro i termini previsti dalla normativa vigente alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- **è sanabile** la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- **è sanabile** il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione medesima non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- **è sanabile** la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- **non sono sanabili** e quindi sono causa di esclusione, le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, una garanzia fideiussoria non emessa e firmata digitalmente (nativa digitale) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile** la mancata indicazione nel contratto di avvalimento, ove quest'ultimo sia relativo a requisiti di capacità tecnico-professionale (avvalimento operativo), delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità afferente i documenti costituenti l'offerta tecnica ed economica;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la carenza della documentazione che non consenta l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- **non sono sanabili** e quindi sono causa di esclusione, le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023 la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire

risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante, comunque non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico **non** possono modificare il contenuto dell'offerta.

21. STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta" che consente, come primo step, di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico indica la forma di partecipazione e inserisce la seguente documentazione amministrativa negli appositi boxes creati dalla stazione appaltante:

- Domanda di partecipazione
- Domanda di partecipazione - Progettisti;
- Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
- eDGEResponse;
- Imposta di bollo;
- Garanzia provvisoria;
- Attestazione SOA;
- Contributo ANAC
- Patto di integrità;
- Rapporto sulla situazione del personale **[Eventuale]**
- Documentazione in caso di avvalimento **[Eventuale]**
- Documentazione in caso di soggetti plurisoggettivi **[Eventuale]**

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti, ove considerati obbligatori, viene segnalata dalla Piattaforma con un alert all'operatore economico interessato e comporta l'impossibilità di procedere con gli step successivi.

NB: qualora il concorrente debba produrre un documento per il quale non sia stato previsto uno specifico box di caricamento, potrà allegarlo in uno dei boxes sopra indicati, avendo cura di comprimere i files con le modalità indicate al paragrafo 19. Si ricorda che la funzionalità "Invio offerta" della Piattaforma è l'unica modalità consentita per l'invio corretto dei documenti. Si prega pertanto di **non** inviare documenti al di fuori di tale modalità.

Al fine di garantire la corretta compilazione dei moduli, si raccomanda di aprire i documenti mediante browser web (quali, a titolo esemplificativo, Chrome, Edge o Firefox).

21.1 Domanda di partecipazione

La Domanda di partecipazione è redatta secondo i modelli allegati al presente disciplinare. Si ricorda che la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

La "Domanda di partecipazione 2026", redatta dall'operatore economico esecutore dei lavori, dovrà essere sottoscritta:

- 1) in caso di partecipazione in forma singola, dal **Legale rappresentante**;
- 2) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **già costituiti** dalla Mandataria;
- 3) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **non ancora costituiti** da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 4) In caso consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016) dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici;
- 5) In caso di aggregazioni di rete dotati di soggettività giuridica con Organo Comune dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma **già costituito**,

dalla Mandataria/Organo Comune;

6) In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza **non ancora costituito**, da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;

7) In caso di aggregazioni di rete datate di Organo Comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;

8) In caso di GEIE **non ancora costituito**;

9) In caso di GEIE **già costituito**, dalla Mandataria.

In caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il concorrente dovrà dichiarare, inoltre:

- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2022;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 10 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di

attività ad esso connesse o strumentali.

Nel caso di partecipazione di operatori economici unicamente esecutori dei lavori:

- che partecipano in raggruppamento temporaneo con soggetti che si occuperanno dell'attività di progettazione;

ovvero

- che ritengano di indicare operatori per l'attività di progettazione,

oltre alla domanda di partecipazione sopra indicata, dovrà essere allegata la “*Domanda di partecipazione – Progettisti*” compilata e sottoscritta digitalmente da ogni progettista.

Tale documento dovrà essere sottoscritto:

- 1) in caso di partecipazione in forma singola, dal **Professionista**;
- 2) in caso di studio associato di professionisti, dal **Legale rappresentante**;
- 3) in caso di società di professionisti o di ingegneria, dal **Legale rappresentate**;

21.2 Documento di Gara Unico Europeo (eDGUErequest)

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo.

Il DGUE deve essere inoltre presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, compreso il progettista giovane;
- nel caso di progettisti indicati per l'esecuzione dei servizi di progettazione, da ciascuno dei medesimi;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, da ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE deve essere compilato in tutte le parti pertinenti.

Per l'utilizzo del file:

“*DGUEREQUEST_2026_APPALTO_INTEGRATO_BUONARROTI.xml*” allegato nella sezione “Documentazione di gara” della Piattaforma, occorre seguire la seguente modalità operativa:

- selezionare il *file* (tasto sx del *mouse*) per visualizzare la pagina web con l'albero delle linee che ne costituiscono la struttura;
- utilizzare la funzionalità “Salva pagina con nome” del proprio *browser* e salvare la pagina web completa (*xml*) in locale senza cambiarne il nome.

In alternativa, si può agevolmente scaricare il *file* sopra indicato tra gli allegati della procedura sulla Piattaforma al *link* di cui al paragrafo 4.1.

Ai fini della compilazione e della creazione di un *DGUEResponse*, l'operatore economico potrà effettuare l'*upload* del *DGUERequest* allegato dalla stazione appaltante nella documentazione di gara attraverso l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla Piattaforma SinTel o da CONSIP al presente *link*:

[Homepage | Acquisti in rete](#)

Il servizio è utilizzabile a seguito di *login*. Pertanto, l'operatore economico dovrà possedere o creare un accesso a tale portale.

Per ulteriori informazioni sulla compilazione dell'eDGUErequest l'operatore economico può consultare le istruzioni reperibili ai seguenti *link*:

[e-DGUE-Creazione+Response+1+1+4+\(1\).pdf](#)

[Documento di Gara Unico Europeo - Wiki Acquisti in rete PA](#)

Il *DGUEResponse*, una volta scaricato, dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'operatore

economico concorrente secondo le modalità indicate per la domanda di partecipazione.

Si chiede ai concorrenti di allegare, oltre al file in formato XLM, anche quello in formato PDF al fine di una più agevole consultazione da parte della stazione appaltante in sede di verifica dell'offerta.

NB: in caso di malfunzionamento o di impossibilità di utilizzo dell'eDGUErequest messo a disposizione dalla stazione appaltante, si chiede di cambiare il nome del file per renderlo più corto. Solo qualora il problema persista, sarà possibile per il concorrente utilizzare il DGUE classico in formato pdf.

21.3 Assolvimento dell'imposta di bollo

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 22/2023), ogni concorrente è tenuto ad assolvere l'imposta di bollo sulla Domanda di partecipazione - o sull'istanza equivalente - presentata in fase di gara.

L'imposta, pari a € 16,00 per ciascuna domanda, deve essere versata mediante modello F24 Elide presso gli sportelli bancari, gli uffici di Poste Italiane S.p.A. o gli Agenti della riscossione, secondo le istruzioni disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina:

[Due Agenzie al servizio del Paese - Portale Agenzia Entrate](#)

L'imposta di bollo per la Domanda di partecipazione dovrà essere pagata:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari o contratti di rete o GEIE già costituiti, dalla mandataria; da ogni operatore economico facentene parte se non ancora costituito;
- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023), solo dal Consorzio concorrente;
- in caso di avvalimento, solo dall'operatore economico concorrente.

L'attestazione di pagamento deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.

Non è dovuta l'imposta di bollo sull'offerta economica, trattandosi di documento telematico che, ai sensi della Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013, non produce effetti giuridici fino all'accettazione da parte della stazione appaltante nelle gare telematiche.

L'assolvimento dell'imposta di bollo mediante versamento tramite modello F24 Elide costituisce una delle modalità ammesse, ma non rappresenta l'unica forma utilizzabile. Restano infatti valide tutte le modalità di pagamento previste dalla normativa vigente in materia di imposta di bollo.

In alternativa al versamento tramite F24 Elide, il concorrente può procedere all'acquisto di contrassegni telematici (marche da bollo) da € 16,00. In tal caso, dovrà allegare alla documentazione amministrativa una dichiarazione in formato PDF, firmata digitalmente, contenente l'indicazione del numero seriale del/i contrassegno/i utilizzato/i, unitamente alla riproduzione digitale (scansione o fotografia) del/i contrassegno/i. L'originale della/e marca/che da bollo, opportunamente annullata/e, dovranno essere conservate a cura del concorrente ai fini degli eventuali controlli fiscali successivi. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di riutilizzo o utilizzo non conforme dei contrassegni di bollo, nonché in ordine alla corretta assoluzione dell'imposta.

21.4 Garanzia provvisoria

Prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria intestata al Comune di Sesto San Giovanni secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.

La garanzia provvisoria, in formato elettronico e firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa.

21.5 Attestazioni SOA

Copia delle attestazioni, in corso di validità, rilasciata da una SOA.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva e di consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023, ogni operatore

economico, comprese le eventuali consorziate esecutrici e le imprese ausiliarie, allegano le proprie attestazioni SOA.

In caso di non allegazione, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000 è necessaria l'indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse.

21.6 Contributo ANAC

Copia, sottoscritta digitalmente dal concorrente, della comprova dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC.

21.7 Patto di integrità

Documento debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente.

Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, nonché per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e in caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del citato decreto anche dalle eventuali consorziate esecutrici e le imprese ausiliarie.

21.8 [Eventuale – Solo per aziende che occupano oltre 50 dipendenti] Rapporto sulla situazione del personale

Il concorrente produce:

- copia del Rapporto;
- copia della ricevuta di trasmissione del Rapporto tramite la piattaforma telematica del MIT;
- una dichiarazione di conformità, con la quale attesta che la copia del Rapporto e della ricevuta presentata in gara è conforme a ciò che è stato trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria/Consigliere regionale di parità.

In caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, il concorrente dovrà produrre, oltre alla copia del Rapporto e della ricevuta di trasmissione telematica, attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

NB: alla data di pubblicazione della presente procedura, per gli operatori economici soggetti all'obbligo di cui all'art. 46 del D. Lgs. 198/2006, il rapporto sulla situazione del personale da produrre è quello riferito al biennio 2024-2025, per il quale risultano scaduti i termini di redazione e trasmissione previsti dalla normativa vigente. Non è pertanto considerata idonea la produzione del rapporto riferito al biennio 2022-2023 in sostituzione di quello relativo al biennio 2024-2025.

21.9 [Eventuale] Avvalimento

Per ogni impresa ausiliaria dovrà essere allegata la documentazione indicata nel presente disciplinare.

21.10 [Eventuale]

Nel caso di presentazione di concorrenti in forma associata le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione resa da ciascun componente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

[Eventuale], in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:

a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *White List*), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

[Eventuale] in caso di adozione di misure di *self-cleaning*]:

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato a adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi **[indicare quali]** e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

[Eventuale], in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

c) che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il **[indicare data]** da **[indicare soggetto]**;

ci) che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il **[indicare data]** da **[indicare soggetto]**;

[Eventuale], in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

1. che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data **[indicare data]** da parte di **[indicare soggetto]**;
 2. [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 3. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- (o, in alternativa)

4. di partecipare in più di una forma, **[indicare quali]** e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
(o, in alternativa)
5. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente **[indicare il nominativo]**, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
6. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di (indicare quale) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

22. STEP 2 - BUSTA TELEMATICA TECNICA

Come secondo step il concorrente predispone la "busta telematica" contenente la documentazione tecnica.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico inserisce la documentazione tecnica negli appositi boxes creati dalla stazione appaltante e corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica (PFTE), **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'allegato II.5 al D. Lgs. 36/2023, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al D.M. 5 agosto 2024 (CAM Strade) "*Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali*", in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed

in vigore dal 21 dicembre 2024 e con modifiche introdotte dal D.M. 11 settembre 2025, in vigore dal 24 settembre 2025.

L'appaltatore sarà vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione giudicatrice con riferimento criteri e sub-criteri previsti in questo disciplinare.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto; l'esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione**, non dovrà contenere alcuna indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità degli importi offerti dal concorrente.

La documentazione tecnica è firmata secondo le modalità previste dal presente disciplinare e contiene obbligatoriamente i documenti di cui al punto **(1)** e **(2)** e facoltativamente di cui ai punti **(3)** e **(4)**:

(1) Relazione metodologica – Progettazione esecutiva;

(2) Relazione tecnica – Esecuzione dei lavori;

(3) [Eventuale] Avvalimento al fine del miglioramento dell'offerta (premiale);

(4) [Eventuale] Accesso agli atti.

(1) Relazione metodologica – Progettazione esecutiva;

La relazione dovrà essere sviluppata secondo le indicazioni contenute nei criteri premiali **(A.1)**, **(A.2)**, **(B.1)**, **(B.2)**, **(B.3)**, **(C.1)** e **(C.2)** indicati nella tabella n. 8 riportata al successivo paragrafo 26.

Tale documento dovrà essere suddiviso in paragrafi che rispettino tassativamente l'ordine risultante dai criteri di valutazione per esso richiesti e non dovrà superare complessivamente le facciate, comprensive di allegati, secondo la ripartizione indicata nella citata tabella, in formato A4, carattere *Century Gothic*, dimensione 10, interlinea 1,5.

Eventuali copertina e indice non vengono conteggiate nel numero massimo di facciate concesse.

Il limite delle facciate, applicabile alla redazione dell'offerta metodologica e ad eventuali allegati, è stabilito al fine di garantire uniformità nelle proposte, semplificare la comparazione delle offerte da parte della Commissione e favorire la chiarezza espositiva.

L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere chiarimenti rispetto ai contenuti della relazione metodologica, allegati compresi, qualora risultassero non chiari, dubbi o incoerenti, fatta salva l'impossibilità di modificare, integrare, alterare o sostituirci i contenuti.

(2) Relazione tecnica – Esecuzione dei lavori;

La relazione dovrà essere sviluppata secondo le indicazioni contenute nei criteri premiali **(D)**, **(E.1)**, **(E.2)**, **(E.3)**, **(F)** e **(G)** indicati nella tabella n. 8 riportata al successivo paragrafo 26.

Tale documento dovrà essere suddiviso in paragrafi che rispettino tassativamente l'ordine risultante dai criteri di valutazione per esso richiesti e non dovrà superare complessivamente le facciate, comprensive di allegati, secondo la ripartizione indicata nella citata tabella, in formato A4, carattere *Century Gothic*, dimensione 10, interlinea 1,5.

Il limite delle facciate, applicabile alla redazione della relazione tecnica e ad eventuali allegati, è stabilito al fine di garantire uniformità nelle proposte, semplificare la comparazione delle offerte da parte della Commissione e favorire la chiarezza espositiva.

L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere chiarimenti rispetto ai contenuti della relazione tecnica, allegati compresi, qualora risultassero non chiari, dubbi o incoerenti, fatta salva l'impossibilità di modificare, integrare, alterare o sostituirci i contenuti.

(3) [Eventuale] Avvalimento al fine del miglioramento dell'offerta (premiale)

Il contratto di avvalimento deve contenere l'indicazione chiara e dettagliata dei requisiti tecnico-professionali e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, nonché il riferimento al criterio premiale cui tali requisiti si correlano, ai fini dell'attribuzione del punteggio in sede di valutazione dell'offerta.

(4) [Eventuale] Accesso agli atti

L'operatore economico, in caso di richiesta di oscuramento di parti dell'offerta, allega:

- una dichiarazione firmata contenente i dettagli delle parti della suddetta offerta che si intendono coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali tali parti sono da segretare;
- una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

23. STEP 3 - BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

Come terzo step il concorrente predispone la "busta telematica" contenente la documentazione economica.

Poiché la presente procedura è caratterizzata da un sistema plurimo di parametri economici, non gestibili integralmente dalla Piattaforma, l'attribuzione del punteggio economico avverrà **unicamente** sulla base dei dati indicati dall'operatore economico nel modello "Offerta economica Buonarroti" predisposto dalla Stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.

La formulazione della graduatoria provvisoria sarà pertanto effettuata mediante elaborazione esterna alla Piattaforma, tenuto conto dell'impossibilità della stessa di gestire contestualmente più parametri economici differenziati.

Tuttavia, stante l'obbligo che la Piattaforma impone al concorrente, durante il procedimento di invio dell'offerta, di valorizzazione dei campi economici, l'operatore concorrente dovrà procedere come segue:

(1) compilazione del modello "Offerta economica Buonarroti", indicando:

(a) nella sezione identificata con il nome "Offerta per la progettazione", il concorrente inserisce il corrispettivo offerto, espresso in euro, con un massimo di due decimali, per la quota ribassabile delle attività di progettazione che **non** dovrà essere superiore, **a pena di esclusione**, a € 18.704,14;

(b) nella sezione identificata con il nome "Offerta per l'esecuzione dei lavori" il concorrente inserisce il corrispettivo offerto, espresso in euro con un massimo di due decimali, per l'esecuzione delle opere che **non** dovrà essere superiore, **a pena di esclusione**, a € 1.295.754,58

Qualora i decimali di una o di entrambe le offerte dovessero essere in numero maggiore di due, si procederà al troncamento dopo il secondo decimale.

(c) nel campo "di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico", il concorrente inserisce la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro che prevede di sostenere relativamente all'esecuzione dei lavori;

(d) nel campo "di cui i costi del personale" il concorrente inserisce la stima dei propri costi della manodopera che prevede di sostenere relativamente all'esecuzione dei lavori;

Il corrispettivo complessivamente offerto sarà dato dal campo **(h)** costituito dalla somma dei seguenti importi:

- importo offerto sulla quota ribassabile dei servizi di progettazione **(a)**;
- importo offerto per l'esecuzione delle opere, al netto degli oneri della sicurezza **(b)**;
- importo degli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso **(f)**;
- importo dei servizi di progettazione non soggetti a ribasso **(g)**.

NB: Sono **inammissibili** le offerte economiche **in aumento** sugli importi a base di gara o espresse in modo indeterminato o incompleto.

(2) All'interno del percorso guidato, valorizzare, a sistema sulla Piattaforma, i seguenti campi economici:

- nel campo “Offerta economica”, il concorrente inserisce il corrispettivo complessivo offerto per i servizi di progettazione e per l'esecuzione dei lavori, che dovrà essere quindi pari a quanto indicato al punto **(h)** [pari a **(a)** + **(b)** + **(f)** + **(g)**] del modello di offerta sopra indicato;
- nei campi “di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico” e “di cui i costi del personale” presente a sistema, il concorrente inserisce i corrispettivi offerti di cui alle lettere **(c)** e **(d)**.

Si richiede la massima attenzione nella valorizzazione dei medesimi valori offerti sulla Piattaforma e sul modello di offerta economica. In caso di difformità tra il valore inserito nella Piattaforma e quello indicato nel modello “Offerta economica Buonarroti”, prevarrà esclusivamente quanto indicato nel modello stesso ai fini della valutazione economica e della formulazione della graduatoria.

(3) il concorrente allega una dichiarazione nella quale indica una quantificazione economica di massima delle migliorie proposte ai criteri **(B.1)**, **(B.2)** e **(B.3)**, ivi compreso il computo metrico estimativo (di stima) nel caso in cui vi siano soluzioni riguardanti le attrezzature, le strutture e gli impianti.

Tale quantificazione non costituisce elemento di valutazione, non incide sull'attribuzione del punteggio e non rileva ai fini dell'aggiudicazione.

La sua funzione è esclusivamente quella di consentire alla Stazione Appaltante, in fase esecutiva, di verificare la coerenza, la sostenibilità e la concreta fattibilità delle migliorie offerte nell'offerta tecnica.

La quantificazione potrà pertanto essere formulata in termini di stima orientativa e non richiede un dettaglio contabile puntuale, fermo restando che dovrà risultare ragionevolmente allineata alle lavorazioni proposte.

Si chiede inoltre di dichiarare, per ogni soluzione migliorativa offerta, il possesso della qualificazione in proprio o di terzi soggetti mediante gli strumenti giuridici conformi alla vigente normativa.

Sulla base anche dei suddetti importi sarà valutata la congruità delle offerte che risultassero anormalmente basse, ai sensi dell'art. 110 del D. lgs. 36/2023.

24. STEP 4 – FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA.

Terminato l'inserimento di valori economici, l'operatore economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata “Firma Digitale del documento”, il Documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a sistema, attraverso il tasto “Genera documento”;
- sottoscrivere il già menzionato documento d'offerta; tale sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale.

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte come meglio esplicitato nel richiamato allegato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”.

Il “Documento d'offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi **essenziali**.

Si deve quindi procedere con l'*upload* in Piattaforma del file debitamente firmato digitalmente.

Solo a seguito dell'*upload* di tale documento d'offerta il concorrente può passare allo step successivo del percorso per completare la presentazione effettiva dell'offerta.

25. STEP 5 – RIEPILOGO ED INVIO

Al quinto e ultimo step del percorso guidato, l'operatore economico potrà visualizzare il riepilogo di tutte le operazioni effettuate e le informazioni costituenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, dovrà cliccare l'apposito tasto “Invia offerta”. La Piattaforma restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Si precisa che, qualora l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori dal dichiarante è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della medesima (busta telematica amministrativa, tecnica ed economica).

26. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, del D. Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella n. 7

Elementi di valutazione	Punteggio
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
Totale	100

Non è prevista alcuna soglia di punteggio tecnico per accedere alla fase economica della procedura.

26.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Il punteggio dell'offerta è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nei sottostanti paragrafi, con le relative modalità di calcolo del punteggio.

I criteri premiali sono suddivisi come segue:

- **Discrezionali (D)**, vale a dire i criteri il cui il punteggio è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.
- **Tabellari (T)**, vale a dire i criteri per i quali il punteggio viene attribuito in modo fisso o predefinito in ragione dell'offerta di quanto specificatamente richiesto, senza quindi esercizio di discrezionalità della Commissione giudicatrice.

Tabella n. 8

CRITERI	Punti Max (D)	Punti Max (T)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA (Relazione metodologica)		
A) Esperienza e qualità del team di progettazione		
A.1) Curriculum e qualifiche: si chiede al concorrente/team la dimostrazione (con allegazione dei <i>Curricula vitae</i>) di aver eseguito <u>servizi di progettazione analoghi</u> per importo, categoria e complessità negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura di gara. Sarà premiata l'integrazione nel <i>team</i> di progettazione di figure specialistiche con comprovata e documentata esperienza nella gestione di progetti in ambito stradale e ferroviario, finalizzata a ottimizzare i tempi di rilascio del parere definitivo. Per servizi analoghi si intendono servizi di ingegneria di progettazione e coordinamento della sicurezza, svolti ai sensi del D. Lgs. 50/2016 o del D. Lgs. 36/2023, che rientrino nella categoria S.03 – ID Opere ex allegato DM 17 giugno 2016 (sono ammesse classi rientranti nella stessa categoria ma con grado di complessità superiore). Si chiede di descrivere, nella apposita relazione tecnica, fino ad un massimo di 3 (tre) progetti, il cui importo contrattuale dei lavori, compresi gli oneri della sicurezza sia pari o superiore ad € 1.000.000,00, ritenuti dimostrativi della pertinenza con il servizio di progettazione in parola.	17	

Massima valutazione sarà data per servizi analoghi eseguiti in presenza di traffico Ferroviario e piattaforma stradale, con focus su interventi manutentivi straordinari che hanno richiesto una gestione logistica delle attività su sedime ferroviario. Ciascun intervento dovrà essere descritto in massimo due facciate formato A4 (per un totale di sei facciate A4) comprensivi di eventuali elaborati grafici, a cui si aggiungono ulteriori quattro facciate formato A4 per la presentazione del CV, per un totale di dieci facciate formato A4. (CRITERIO DISCREZIONALE)		
A.2) Metodologia BIM: il concorrente dovrà dichiarare l'adozione o meno di processi BIM (<i>Building information Modeling</i>) per la gestione informativa del progetto esecutivo, con indicazione del livello LOD e del piano di gestione informativa. Sono concesse un massimo di quattro facciate formato A4, comprensive di eventuali schemi grafici. (CRITERIO TABELLARE)		8
B) Soluzioni progettuali migliorative		
B.1) <u>Proposte progettuali alternative da inserire nello sviluppo del progetto esecutivo alle opere strutturali principali (impalcato, spalle, pile, appoggi): qualità tecnica, durabilità e congruenza con il contesto urbano di Via Trento.</u> Il concorrente dovrà proporre soluzioni tecniche integrative rispetto al progetto di fattibilità tecnico economica, finalizzate a incrementare la vita utile dell'opera (<i>Design Life</i>) e a ridurre i costi di manutenzione futuri (approccio LCC). Saranno valutate con maggior punteggio le proposte che prevedono l'utilizzo di materiali avanzati (es. calcestruzzi ad altissima prestazione, trattamenti protettivi superficiali d'avanguardia) e sistemi di monitoraggio strutturale continuo. Sono concesse un massimo di due facciate formato A4, più ulteriori 2 facciate A3 per eventuali schemi grafici. (CRITERIO DISCREZIONALE)	5	
B.2) <u>Proposte alternative da inserire nello sviluppo del progetto esecutivo agli impianti e alle dotazioni del cavalcavia (illuminazione, barriere antirumore, sistemi di drenaggio, guard-rail): funzionalità e sicurezza stradale.</u> Saranno valutate le migliori impiantistiche orientate alla sostenibilità energetica, alla sicurezza stradale "attiva" e alla protezione ambientale delle barriere di sicurezza stradale (guard-rail con elevata classe di contenimento e sistemi salva motociclisti DSM) e, in particolare, l'ottimizzazione delle barriere anti-lancio / reti di protezione sopra la ferrovia, sia in termini di resistenza meccanica che di durabilità, per minimizzare il rischio di caduta di oggetti sui binari e gli interventi di manutenzione. Sono concesse un massimo di due facciate formato A4, più ulteriori due facciate A3 per eventuali schemi grafici. (CRITERIO DISCREZIONALE)	5	
B.3) Soluzioni per la riduzione dell'impatto sul traffico urbano durante i lavori: proposta di viabilità alternativa, fasi di interferenza con Via Trento e con la rete ferroviaria sottostante. Il concorrente dovrà presentare un <i>Piano di Mitigazione degli Impatti</i> con proposte di viabilità alternative e soluzioni che riducano al minimo i giorni di chiusura o restringimento di Via Trento e, soprattutto, le ore di interruzione/sospensione dell'esercizio ferroviario (interferenza RFI). Sono concesse un massimo di due facciate formato A4, più ulteriori due facciate A3 per eventuali schemi grafici. (CRITERIO DISCREZIONALE)	5	
C) SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E CAM		

C.1) Utilizzo di materiali con elevato contenuto di materiale riciclato o con certificazioni ambientali (EPD, CAM Strade): percentuali e tipologie dichiarate nel progetto esecutivo sulla scorta della relazione CAM del PFTE. Sono concesse un massimo di quattro facciate formato A4, comprensive di eventuali schemi grafici o schede tecniche. (CRITERIO DISCREZIONALE)	5	
C.2) Possesso della certificazione ambientale - ISO 14001 o EMAS - in corso di validità. Il concorrente dovrà allegare copia di tale certificazione ovvero indicarne gli estremi per la verifica pena la non attribuzione del punteggio. (CRITERIO TABELLARE)		2
ESECUZIONE DEI LAVORI (Relazione tecnica)		
D) Programma lavori		
Presentazione di un cronoprogramma dettagliato e realistico, diagramma di Gant, che analizzi l'articolazione delle fasi lavorative, l'individuazione del percorso critico, la gestione delle interferenze con il traffico ferroviario e stradale di Via Trento. L'operatore economico dovrà dimostrare di conoscere le problematiche di gestione del cantiere ed i vincoli normativi per cantieri in ambito RFI, con un rigido cronoprogramma orario, per gli interventi che interessano la sede ferroviaria, con particolare riferimento a quanto già indicato nel parere al PFTE di RFI. Sono concesse un massimo di quattro facciate formato A3. (CRITERIO DISCREZIONALE)	10	
E) Piano per la sicurezza in fase esecutiva		
E.1) Analisi dei rischi specifici del cantiere e valutazione di misure di sicurezza aggiuntive rispetto agli standard normativi per lavorazioni in prossimità di linea ferroviaria, lavori in quota, demolizioni parziali in esercizio, con specifico riferimento a: • A- Intervento sulle Pile, tenuto conto della necessità di scavo al piede della pila in considerazione della presenza dei binari e de sottoservizi Ferroviari; • B - Intervento ad intradosso impalcato; • C - Gestione delle Emergenze in sedime Ferroviario. Gli interventi A-B devono tenere conto della riapertura della linea Ferroviaria e pertanto le lavorazioni, unitamente al cronoprogramma, devono garantire la chiusura e riapertura in sicurezza della linea Ferroviaria entro i tempi previsti. Sono concesse un massimo di quattro facciate formato A4, più ulteriori due facciate formato A3 per schemi grafici esplicativi. (CRITERIO DISCREZIONALE)	10	
E.2) Possesso della certificazione in materia di impegno nello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alle tematiche sociali - SA 8000 - in corso di validità. Il concorrente dovrà allegare copia di tale certificazione ovvero indicarne gli estremi per la verifica pena la non attribuzione del punteggio. (CRITERIO TABELLARE)		2
E.3) Possesso della certificazione in materia di sicurezza lavoratori - ISO 45001 - in corso di validità. Il concorrente dovrà allegare copia di tale certificazione ovvero indicarne gli estremi per la verifica pena la non attribuzione del punteggio. (CRITERIO TABELLARE)		2
F) Manutenibilità e piano di manutenzione post-intervento		
Nella relazione il concorrente dovrà indicare un piano di manutenzione programmatica del cavalcavia post-intervento che preveda frequenza ispezioni, indicatori di degrado, soglie di allerta, costi previsionali per 10 (dieci) anni. Sono concesse un massimo di quattro facciate formato A4, comprensive di	4	

eventuali schemi grafici. (CRITERIO DISCREZIONALE)		
G) Riduzione temporale dei lavori		
Il concorrente dovrà indicare il numero di giorni naturali e consecutivi in meno rispetto alla tempistica indicata nel PFTE e rispetto all'esecuzione delle opere, con particolare riferimento alla riduzione dei tempi di permanenza nell'area di competenza di RFI. La riduzione dei tempi offerta sul cronoprogramma previsto nel PFTE, che sarà vincolante in sede di contratto, non potrà eccedere il 15% della durata complessiva prevista. Eventuali riduzioni superiori saranno considerate pari al 15% sia ai fini dell'attribuzione del punteggio sia ai fini contrattuali. I punti vengono come di seguito attribuiti: Riduzione < 5% punti 0 Riduzione ≥ 5% e < 10% punti 2 Riduzione ≥ 10% e < 15% punti 6 Riduzione pari al 15% punti 10 (CRITERIO TABELLARE)		10
TOTALE	61	24

Qualora il concorrente non presenti elementi esaustivi tali da permettere alla Commissione di formulare una valutazione, la stessa non attribuirà alcun punteggio al criterio non approfondito.

Quanto ai criteri **(C.2), (E.2) e (E.3)**, si precisa quanto segue:

- in caso di partecipazione alla procedura in forma collettiva (RTC, consorzi, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. n. 36/2023, GEIE, reti di impresa), il punteggio relativo verrà attribuito unicamente nel caso in cui dette certificazioni siano in possesso di ciascun componente del soggetto collettivo impiegato nell'esecuzione del contratto (mandatarie, mandanti, consorzio, consorziate esecutrici, etc.) allo scopo di garantire standard qualitativi uniformi sull'intero soggetto collettivo che eseguirà il contratto. Infatti, *"l'opposto criterio, cioè premiare un RTI in cui solo la mandataria o poche mandanti possiedono la certificazione, contrasterebbe con l'unitarietà dell'offerta e con la partecipazione congiunta all'esecuzione"* (Cons. Stato, sez. V, Sent. n. 6068/2025);
- potranno essere oggetto di avvalimento premiale a condizione che:
 - il contratto di avvalimento citi esplicitamente le risorse e l'organizzazione trasferite;
 - vi sia una effettiva messa a disposizione (personale, processi, know-how) dell'impresa ausiliaria e non il semplice prestito del certificato.

26.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE E DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI DISCREZIONALI DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione dei coefficienti e dei relativi punteggi per ogni criterio di valutazione discrezionale dell'offerta tecnica, verrà effettuato, alternativamente, secondo uno dei seguenti due metodi:

a) Confronto a coppie

Qualora il numero di offerte ammesse sia **superiore a tre**, a ciascuno dei criteri indicati come **discrezionali**, si applica il metodo del confronto a coppie tra le offerte presentate: ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6. Al termine dei confronti si trasforma, per ciascun commissario, la somma delle preferenze attribuite mediante il "confronto a coppie" in coefficienti (1ª riparametrazione) variabili tra (0) zero e (1) uno e si calcola la media dei coefficienti.

b) Metodo discrezionale

Qualora il numero di offerte ammesse sia **inferiore a quattro**, l'applicazione del metodo del confronto a coppie può risultare inadeguata, poiché la matrice di confronto diventa

troppo ridotta e il calcolo dei pesi perde robustezza, con rischio di distorsioni dovute a singoli giudizi anomali. In tali casi, la Commissione adotterà il metodo discrezionale di seguito indicato, nel rispetto dei criteri di valutazione e dei principi di trasparenza e parità di trattamento

Per ciascun criterio oggetto di valutazione, si procederà all'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, così individuato:

Tabella n. 9

Valutazione	Coefficiente
Nessun elemento fornito	0
Non significativi	0,1
Eccessivamente scarsi	0,2
Carenti o frammentari	0,3
Incompleti e superficiali	0,4
Presenti ma insufficienti o non adeguati	0,5
Presenti in misura sufficiente	0,6
Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata	0,7
Completi e adeguati	0,8
Completi e adeguati con caratteristiche apprezzabili	0,9
Con caratteristiche di eccellenza	1

In entrambi i casi, il coefficiente ottenuto mediante media aritmetica per ogni criterio di valutazione verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per tale criterio valutativo.

26.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI TABELLARI DELL'OFFERTA TECNICA

Per i criteri tabellari, i punteggi verranno attribuiti, secondo le modalità indicate nella tabella n. 8.

26.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'attribuzione del punteggio relativo dell'offerta economica nel suo complesso sarà effettuata in base alle seguenti ponderazioni:

Tabella n. 10

Offerta economica	Punteggio
Punteggio massimo sui servizi di progettazione	2
Punteggio massimo sull'esecuzione dei lavori	13
Totale	15

All'offerta economica complessiva viene attribuito il punteggio massimo di 30 punti, mediante l'applicazione della seguente formula:

$$PE_i = PEP + PEL$$

dove:

PE_i = punteggio economico complessivo attribuito al concorrente (i);

PEP = punteggio economico attribuito al concorrente (i) per i servizi di progettazione;

PEL = punteggio economico attribuito al concorrente (i) per l'esecuzione dei lavori;

26.5 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L'OFFERTA ECONOMICA DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

Il punteggio **PEP** viene calcolato tramite l'applicazione della formula contenuta all'art. 2 bis dell'allegato I.13 al D. Lgs 36/23 s.m.i.:

$$PEP \text{ (se } R_i < R_{med}) = (R_i/R_{med})^{\alpha} * X$$

$$PEP \text{ (se } R_i > R_{med}) = X$$

dove:

PEP = punteggio economico ottenuto dall'operatore economico *i*-esimo per i servizi di progettazione;

Rmed = media aritmetica dei ribassi offerti;

α = coefficiente (esponente) pari a **0,2**;

X = punteggio offerta economica, con valore pari a **2**;

R_i = ribasso offerto dal concorrente *i*-esimo, espresso in €, determinato come: **R_i = IBAp – b**;

IBAp = quota dell'importo dei servizi di progettazione soggetta a ribasso;

b = corrispettivo, espresso in €, offerto dal concorrente *i*-esimo per i servizi di progettazione;

NB: Qualora tutti i concorrenti ammessi presentino un ribasso pari a zero, a ciascuna offerta economica sarà attribuito il punteggio massimo previsto per il presente criterio.

NB1: Poiché la Piattaforma non prevede la possibilità di inserire la formula di cui al presente articolo, prevista all'art. 2 bis dell'allegato I.13 al D. Lgs. 36/2023, l'attribuzione del punteggio per l'offerta economica verrà effettuata **off-line**.

26.6 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L'OFFERTA ECONOMICA PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Il punteggio **PEL** viene calcolato tramite l'applicazione della seguente formula:

$$PEL = R_i / R_{max} * 13$$

dove:

PEL = punteggio economico ottenuto dall'operatore economico *i*-esimo per i lavori;

R_i = ribasso offerto dal concorrente *i*-esimo, espresso in €, determinato come: **R_i = IBAL – b**;

R_{max} = maggior ribasso espresso in €.

IBAL = importo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori;

b = corrispettivo, espresso in €, offerto dal concorrente *i*-esimo per l'esecuzione dei lavori.

NB2: Qualora tutti i concorrenti ammessi presentino un ribasso pari a zero, a ciascuna offerta economica sarà attribuito il punteggio massimo previsto per il presente criterio.

26.7 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Il punteggio tecnico complessivo del concorrente *i*-esimo è determinato mediante la sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun criterio di valutazione secondo la seguente formula:

$$PTi = \Sigma [Cni * Pn]$$

dove

PTi = punteggio complessivo tecnico del concorrente *i*-esimo;

Cni = coefficiente per il criterio di valutazione *n* per il concorrente *i*-esimo;

Pn = punteggio massimo per il criterio *n*;

n = 1, 2, 3 (numero di criteri di valutazione).

Σ = sommatoria.

26.8 FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ottenuto il punteggio complessivo dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentata da ogni concorrente, allo scopo di preservare l'equilibrio tra i diversi criteri, ai fini della formazione della graduatoria e dell'aggiudicazione della procedura, i punteggi dei criteri discrezionali come sopra ottenuti – metodi **a)** e **b)** del paragrafo 26.2 - verranno riparametrati (2ª riparametrazione nel caso di confronto a coppie) attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale.

Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà il punteggio complessivo più alto ottenuto dalla somma dei punteggi dell'offerta tecnica con quelli dell'offerta economica come di seguito calcolata:

$$Pi = PTi + PEi$$

dove

PTi = punteggio tecnico complessivo attribuito al concorrente *i*-esimo;

PEi = punteggio economico complessivo attribuito al concorrente (*i*);

Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi in caso di ammissione alla gara di un solo concorrente.

NB: Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché valida.

27. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del D. Lgs. 36/2023 è nominata con determinazione del RUP dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del comma 5 del citato articolo. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante potrà scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e svolge anche attività di supporto al RUP per la verifica dell'anomalia.

28. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara avranno luogo nei giorni successivi alla scadenza fissata, presso gli uffici del Comune.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le operazioni si svolgeranno in seduta non pubblica.

La gestione telematica della procedura garantisce infatti non solo la tracciabilità di tutte le operazioni compiute, tra cui l'apertura dei files inviati dai concorrenti, ma anche la garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte a salvaguardia dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023.

La data e l'ora dello svolgimento delle sedute di gara, più di una se necessario, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della Piattaforma, così come saranno comunicate ai concorrenti gli esiti delle suddette operazioni. La Piattaforma infatti consente, tramite funzionalità "Comunicazioni di procedura" la pubblicità delle sessioni di gara e la riservatezza, ove necessario, delle comunicazioni con gli operatori economici concorrenti.

29. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

Secondo il disposto dell'art. 7, comma 1, lett. a) dell'allegato I.2 al D. Lgs. 36/2023, non essendo individuato un Responsabile della fase di affidamento di cui all'art. 15, comma 4 del citato decreto, il RUP procederà a verificare il tempestivo deposito dei plichi telematici inviati dai concorrenti e l'integrità delle sottoscrizioni digitali apposte. Una volta aperti tali plichi proseguirà nel controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità della stazione appaltante di riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

30. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla verifica delle buste tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi, alla valutazione delle offerte economiche.

Darà quindi atto, sulla piattaforma Sintel e nei verbali di gara, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.

31. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte economiche.

La Commissione calcola, mediante l'applicazione delle modalità di cui al paragrafo 25.5, il punteggio economico e, successivamente, procede con l'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri criteri di valutazione tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che:

(1) ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica nel suo complesso.

(2) In caso di ulteriore parità di punteggio sull'offerta tecnica complessiva, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sui criteri **discrezionali**.

(3) Qualora permanga parità, i già menzionati concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa unicamente sul criterio "*Compenso per svolgimento del servizio di tesoreria*" di cui al punto precedente. Tale procedura di rilancio dell'offerta economica, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 36/2026, verrà esperita e condotta tramite l'utilizzo della Piattaforma, con la creazione di una nuova procedura ad invito nella quale verrà chiesto, limitatamente agli operatori economici che hanno presentato offerte uguali, di effettuare una offerta migliorativa.

Il Report di tale procedura di rilancio andrà ad integrare i verbali di gara della presente procedura.

Si procederà alla proposta di aggiudicazione qualora dovesse pervenire una sola offerta di rilancio, se valida.

(4) Infine, dovesse permanere l'*ex aequo*, si procederà in seduta pubblica, in presenza o con la possibilità di collegarsi in videoconferenza, al sorteggio che sarà effettuato con modalità che verranno comunicate successivamente.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

32. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, comma 5, sono considerate anormalmente basse le offerte che:

- non rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro qui indicate:
[2014_0024 allegati.pdf](#)
- non rispettano gli obblighi di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023;
- presentano valori di oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 108, comma 9, del medesimo decreto incongrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi che si intendono assumere;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 il RUP richiede per iscritto al

concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Si procede quindi con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

33. AGGIUDICAZIONE, GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

33.1 AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Prima dell'aggiudicazione, il Comune, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione previsti dal presente disciplinare.
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

Il Comune, previa verifica della proposta di aggiudicazione operata dal RUP ai sensi degli art. 90 del D. Lgs. 36/2023, **aggiudica la gara**.

L'aggiudicazione diventa immediatamente **efficace** ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

A decorrere dall'aggiudicazione, il Comune procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del medesimo decreto e contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria per tutti i concorrenti ad eccezione del primo e del secondo in graduatoria.

Per questi ultimi lo svincolo verrà effettuato subito dopo la stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Il Comune procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, il Comune procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

33.1 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, all'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario è tenuto a costituire una garanzia definitiva pari al **5%** dell'importo contrattuale.

La garanzia dovrà essere commisurata all'intero importo del contratto, comprensivo delle prestazioni di progettazione e di esecuzione dei lavori, nonché degli oneri per la

sicurezza.

L'importo di tale garanzia non è soggetto alle riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 117, comma 8, del D. Lgs. 36/2023, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata in relazione allo stato di avanzamento dell'esecuzione, fino ad un massimo dell'80% dell'importo garantito, mentre il residuo 20% è svincolato all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

33.3 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora il Comune proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis o 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter ovvero 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Non trova applicazione il termine dilatorio (**stand still**) ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato secondo le modalità indicate all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario deposita, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

34. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto

inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto

35. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link:

[Amministrazione Trasparente - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza](#)

36. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D. Lgs. 36/2023 e secondo le modalità indicate all'articolo 36 del D. Lgs. 36/2023 a decorrere dalla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, a tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione senza istanza di parte, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali e gli atti di gara. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso la funzionalità "Comunicazioni di procedura" della Piattaforma. Poiché la Piattaforma non dispone di un contenitore liberamente accessibile a tutti i concorrenti, la stazione appaltante provvederà all'invio individuale dei documenti sopra indicati a ciascun operatore economico.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente e senza istanza di parte, le offerte presentate dagli stessi mediante le medesime modalità sopra indicate. I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte presentate dai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, esclusivamente previa presentazione di apposita istanza motivata, ai sensi degli artt. 3-bis e 22 della legge n. 241/1990. L'istanza sarà oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, che ne verificherà la pertinenza, la legittimità e l'interesse concreto ai sensi della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Qualora sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte, le decisioni della stazione appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP al momento della comunicazione di aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate secondo le modalità previste all'art. 36, comma 4, del D. Lgs. 36/2023. Prima del decorso di tale termine, le offerte dei primi cinque classificati sono messe reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

L'esercizio del diritto di accesso è **differito** nei casi indicati al comma 2 dell'art. 35 del D. Lgs. 36/2023.

37. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San Giovanni ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla

Prefettura di Milano relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in data 11 dicembre 2012.

Pertanto, in attuazione di tale protocollo d'intesa il Comune di Sesto San Giovanni vigilerà con particolare attenzione affinché nell'assegnazione e nell'esecuzione del presente appalto, così come di tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

38. INFORMATIVA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Sesto San Giovanni fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Sono trattati i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 36/2023).

Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati personali sono trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati personali possono essere comunicati o diffusi solo nei casi consentiti dalla normativa.

L'esito del bando verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Il trattamento è effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco;

Contatti: Titolare del trattamento: privacy@sestosg.net

Responsabile della protezione dei dati: rpd@sestosg.net

L'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, come previsto dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, inoltrando al Titolare del trattamento – Comune di Sesto San Giovanni nella persona del Sindaco - specifica richiesta, corredata da copia di documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o via posta R.R. o tramite PEC, all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it

L'interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna a adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

39. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art. 213 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

Sesto San Giovanni, 9.7.2026

Il Responsabile Unico del Progetto
(Arch. Paolo Margutti)
[Firmato digitalmente]